



**LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASSISTENZA
SANITARIA AI CITTADINI APPARTENENTI
ALL'UNIONE EUROPEA E AI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI**



b4a583ff



Sommario

Premessa	4
Obiettivo del documento.....	4
Note alla lettura.....	5
Precisioni.....	6
Parte I - Cittadini appartenenti all'Unione Europea.....	7
1. Soggiorno di durata inferiore a tre mesi	8
1.1. Modulistica prevista	8
1.1.1. Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).....	8
1.1.2. Certificato sostitutivo provvisorio	9
1.1.3. Modello S2 o E112	9
1.1.4. Modello DA1 o E123.....	9
1.2. Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.....	9
2. Soggiorno di durata superiore a tre mesi – Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.....	10
2.1. Lavoratore subordinato o autonomo	10
2.2. Familiare, anche <i>non cittadino dell'UE, di un lavoratore subordinato o autonomo</i>	10
2.3. Familiare UE di cittadino italiano	13
2.4. <i>Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.</i>	14
2.4.1. Titolare di attestazione di soggiorno permanente	18
2.5. Titolare di formulari comunitari: S1 o E106, E109, E120, E121	19
2.6. <i>Cittadini dell'UE non rientranti nelle fattispecie precedenti</i>	21
2.6.1. Personale religioso	22
2.6.2. <i>Categoria protetta di "Persone soggette alla tratta"</i>	22
2.6.3. Minori	23
2.6.4. Detenuti in semilibertà o in forme alternative di pena	23
2.6.5. <i>Cittadino dell'UE familiare di cittadino extracomunitario</i>	24
3. Gravidanza, parto ed interruzione volontaria di gravidanza	25
4. Cittadini appartenenti all'UE non iscrivibili a titolo obbligatorio al S.s.n.	25
4.1. <i>Cittadini appartenenti all'UE muniti di assicurazione privata.</i>	25
4.2. Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.	26
5. Europeo Non Iscritto (codice ENI)	28
6. Diritto di opzione Svizzera	30
Parte II – Cittadini extracomunitari	31
7. Cittadini extracomunitari non iscrivibili al S.s.n.	31



8.	Cittadini extracomunitari iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n - Principi generali	32
8.1.	<i>Rinnovo automatico dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno</i>	33
8.2.	Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. – Motivi di soggiorno.....	33
8.2.1.	Permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro autonomo	34
8.2.1.1.	Cittadini stranieri che svolgono regolare attività lavorativa	35
8.2.1.2.	Carta Blu UE.....	36
8.2.2.	Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a seguito di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare.....	36
8.2.3.	Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in assenza di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare	38
8.2.4.	<i>Carta di soggiorno UE per i familiari di cittadino dell'UE/italiano non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE</i>	40
8.2.5.	Richiedenti asilo politico/Richiedenti protezione internazionale	41
8.2.6.	Permesso di soggiorno per asilo politico/protezione internazionale, protezione sussidiaria ..	43
8.2.7.	Permesso di soggiorno per cure mediche - Cittadina extracomunitaria in gravidanza	44
8.2.8.	Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza	45
8.2.9.	Minori stranieri	46
8.2.9.1.	Minori adottati o affidati a scopo di adozione.....	48
8.2.10.	Detenuti o cittadini stranieri con forme alternative di pena.....	49
8.3.	Novità introdotte dal Decreto sicurezza n. 113 del 04 ottobre 2018 convertito in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018.....	50
8.3.1.	Permesso di soggiorno per protezione speciale.....	50
8.3.2.	Permesso di soggiorno per casi speciali	50
8.3.3.	Permesso di soggiorno per cure mediche – Condizioni di salute di particolare gravità.....	51
8.3.4.	Permesso di soggiorno per calamità.....	52
8.3.5.	Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.....	53
8.4.	<i>Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.</i>	53
8.4.1.	Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.....	54
8.4.2.	Carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro	55
9.	Cittadini extracomunitari iscritti a titolo volontario al S.s.n. – Principi generali	56
9.1.	Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Motivi di soggiorno	57
9.1.1.	Permesso di soggiorno per Ricerca Scientifica	58
9.1.2.	Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a genitori ultrasessantacinquenni	60
9.1.3.	Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado	63
9.1.4.	Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti	65



9.2. <i>Mantenimento dell'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</i>	65
10. Permesso di soggiorno per volontariato.....	66
11. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro	66
12. Cittadini extracomunitari che entrano in Italia per motivi di cura	66
12.1. Cittadino extracomunitario che chiede il visto di ingresso per motivo di cure mediche	67
12.2. <i>Cittadino extracomunitario che viene trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari</i>	67
12.3. <i>Cittadino extracomunitario che viene trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari della Regione</i>	67
13. Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (Straniero Temporaneamente Presente – Codice STP)	68
Parte III - Stati convenzionati e modulistica di riferimento	70
Appendice	80
Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. - Calcolo del contributo	80
Modulistica	81
Normativa comunitaria di riferimento	85
Normativa nazionale di riferimento	85
Disposizioni regionali di riferimento	87



Premessa

La Regione del Veneto, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione italiana, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo a tutti i cittadini l'assistenza sanitaria nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

L'assistenza sanitaria sul territorio nazionale viene garantita anche ai cittadini stranieri e appartenenti all'UE nelle modalità di seguito indicate:

iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (S.s.n): iscrizione che non comporta la corresponsione, da parte del beneficiario di prestazioni sanitarie, di alcun contributo al fine dell'ottenimento della tessera sanitaria. Garantisce parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza è estesa anche ai familiari a carico;

iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (S.s.n.): iscrizione alternativa alla polizza assicurativa, prevista a favore dei cittadini stranieri non iscrivibili a titolo obbligatorio al S.s.n. Comporta il versamento di un contributo come previsto dal D.M. 8 ottobre 1986, tutt'ora vigente. Garantisce parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza è estesa anche ai familiari a carico;

polizza assicurativa: alternativa all'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. e necessaria per i cittadini stranieri non iscrivibili al S.s.n. Può essere stipulata con un istituto assicurativo italiano o straniero, essere valida e idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.

Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie erogate a favore dei citati cittadini iscritti al S.s.n. sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) o, per le situazioni previste, a carico di istituzioni estere.

I cittadini stranieri e appartenenti all'UE in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per poter beneficiare delle prestazioni erogate dal S.s.n., hanno l'onere di rivolgersi agli uffici competenti dell'Azienda Ulss di residenza o di domicilio ai fini dell'iscrizione al S.s.n.

Obiettivo del documento

La Regione del Veneto non ha recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" n. 255 del 20 dicembre 2012, in quanto accordo pattizio non giuridicamente vincolante come da sentenza della Corte Costituzionale n. 437/2001.

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di effettuare una ricognizione della normativa nazionale e comunitaria vigente e delle disposizioni impartite dal Ministero della Salute nonché dalla Regione del Veneto in materia di assistenza sanitaria rivolta ai cittadini appartenenti all'Unione Europea (UE) e ai cittadini stranieri, al fine di permettere una corretta ed omogenea applicazione della stessa sul territorio regionale.

Le presenti linee guida sono aggiornate a marzo 2019.



Una corretta applicazione della normativa impone di considerare il cittadino straniero o appartenente all'UE quale persona non staticamente appartenente ad una singola categoria ma quale soggetto il cui status può evolversi e modificarsi in modo dinamico nel tempo. Pertanto la disciplina applicabile ad una fattispecie può variare a seguito di cambiamenti inerenti alla categoria di appartenenza del cittadino stesso.

Note alla lettura

La legislazione italiana utilizza i termini:

- » “cittadini dell'Unione” per indicare qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE;
- » cittadini provenienti da uno Stato SEE” (Spazio Economico Europeo) per indicare i cittadini provenienti dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia;
- » “cittadini stranieri” per indicare le persone che hanno la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'UE.

Nelle presenti linee guida, al fine di una più agevole consultazione, si utilizzano anche i termini:

- » “cittadini dell'UE” o cittadini comunitari per indicare coloro che provengono da uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- » “cittadini extracomunitari” per indicare coloro che provengono da uno Stato non appartenente all'UE;
- » “cittadini provenienti da uno Stato in Convenzione” per indicare coloro che provengono da uno Stato con il quale la Repubblica italiana ha stipulato una Convenzione di sicurezza sociale.

Stati appartenenti all'UE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Stati SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

La Svizzera è equiparata agli Stati dell'UE.

Nei confronti dei cittadini appartenenti agli Stati dell'UE, SEE, Svizzera trovano applicazione i regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883/2004 e n. 987/2009 e il D.lgs. n. 30/2007 di recepimento della Direttiva 2004/38/CE.

Nei confronti della Svizzera trova applicazione anche l'Accordo tra lo Stato Elvetico e gli Stati dell'UE stipulato il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002.

Nei confronti dei cittadini extracomunitari trovano applicazione il D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e il D.P.R. 394/1999 (Regolamento di Attuazione).

Nei confronti dei cittadini provenienti dagli Stati in convenzione trovano applicazione le convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale e malattia stipulate tra la Repubblica italiana e i seguenti Stati:



Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Ex-Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Serbia-Montenegro), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano/Santa Sede, Tunisia.

Nel presente documento, per ciascuna fattispecie di cittadini stranieri descritta, vengono evidenziate le categorie e relative posizioni anagrafiche che dovranno essere utilizzate, all'interno dell'Anagrafe Unica Regionale (AUR), per la corretta classificazione dell'assistito.

Precisazioni

Fonte: art. 2 D.P.R. n. 394/1999; D.P.R. n. 445/2000; art. 1, comma 1132, L. n. 145/2018.

L'art. 2 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli sopra indicati sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1132 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 risulta prorogato sino al 31 dicembre 2019 il divieto di autocertificare per lo straniero nelle procedure relative al soggiorno ovvero nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione.

Pertanto la materia della certificazione relativa alla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero è esclusa dal campo di applicazione del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).



Parte I - Cittadini appartenenti all'Unione Europea

Fonte: artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Circolare Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

Il D. Lgs. n. 30/2007 di recepimento della Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 disciplina il diritto dei cittadini dell'Ue e dei loro familiari di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri. Tale decreto, pur non configurando diritti in materia di assistenza sanitaria, si integra con i Regolamenti di Sicurezza sociale n. 883/2004 e n. 987/2009.

Le disposizioni previste si applicano anche ai cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), alla Repubblica di San Marino e alla Svizzera.

Il D. Lgs. 30/2007, nel riconoscere il diritto di soggiorno ai cittadini dell'UE nel territorio italiano, al fine di evitare che coloro che esercitano tale diritto costituiscano un onere eccessivo per il sistema di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante, prevede alcune condizioni e subordina il possesso di determinati requisiti, come di seguito precisato:

- » per un periodo non superiore a tre mesi i cittadini dell'UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza;
- » per periodi superiori a tre mesi è riconosciuto il diritto di soggiorno, con relativa iscrizione anagrafica, al cittadino dell'UE nei seguenti casi:
 - a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
 - b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato di soggiorno e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
 - c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé ed i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
 - d) è familiare, anche non cittadino dell'UE, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'UE che ha diritto a soggiornare ai sensi delle lettere precedenti.

Nota bene:

la Direttiva 2004/38/CE e il relativo D. Lgs. n. 30/2007 si applicano solo ai cittadini UE che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li accompagnano o raggiungono.

Ai familiari extracomunitari dei cittadini italiani e appartenenti all'UE vengono applicate le norme nazionali in materia di immigrazione come previsto dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.



1. Soggiorno di durata inferiore a tre mesi

Fonte: art. 6 del D. Lgs. 30/2007; Reg. (CE) n. 631/2004; artt. 19-20-27-35-36 del Reg. (CE) 883/2004; artt. 24, 25 lettera a) e b), 26-33-62 del Reg. (CE) 987/2009; Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S2 e S3 del 12 giugno 2009, Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

Ai cittadini appartenenti all'UE con soggiorno inferiore a tre mesi, vengono assicurate le prestazioni sanitarie che si rendano necessarie in relazione allo stato di salute dell'assistito e alla durata del soggiorno, dietro presentazione di:

- Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o Certificato Sostitutivo Provvisorio;
- Mod. S2 o E112 per cure programmate;
- Mod. DA1 o E123 in caso di cure per infortunio sul lavoro o malattia professionale, rilasciato dall'istituzione competente dello Stato al quale il cittadino comunitario appartiene.

Le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini appartenenti all'UE, titolari dei sopra citati documenti, sono rimborsate integralmente, dall'istituzione estera competente, all'Azienda ULSS erogatrice, fatta salva la quota di compartecipazione dovuta (ticket) dal cittadino dell'UE a parità di condizione del cittadino italiano residente.

Il cittadino dell'UE sprovvisto della prevista modulistica è tenuto al pagamento dell'intero onere delle prestazioni sanitarie a favore dell'Azienda ULSS erogatrice.

Tale cittadino ha la possibilità di chiedere successivamente rimborso alla propria istituzione competente.

1.1. Modulistica prevista

1.1.1. Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)

Fonte: artt. 19 e 27 del Reg. (CE) 883/2004; artt. 24 e 25 lettera a) del Reg. (CE) 987/2009; Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S2 e S3 del 12 giugno 2009.

La TEAM consente di ottenere prestazioni, che si rendano necessarie durante il soggiorno o connesse a malattie croniche o preesistenti, con l'obiettivo di garantire la continuità delle cure necessarie all'assicurato in temporaneo soggiorno in Italia.

Nel caso di prestazioni erogate da strutture altamente qualificate e/o con apparecchiature e/o personale altamente specializzato è necessario un accordo preventivo con la struttura da parte dell'interessato.

Alcune prestazioni sanitarie che possono essere erogate previa esibizione di TEAM:

- Dialisi renale,
- Ossigenoterapia,
- Trattamento speciale dell'asma,
- Ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie,
- Chemioterapia.

La TEAM non dà diritto a cure programmate.



1.1.2. Certificato sostitutivo provvisorio

Fonte: Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S2 e S3 del 12 giugno 2009:

Il cittadino appartenente all'UE può esibire, come sostituzione provvisoria della tessera europea, un Certificato Sostitutivo Provvisorio rilasciato dall'istituzione estera competente.

Tale certificato dà diritto alle medesime prestazioni erogabili dalla TEAM.

In caso di ricovero ospedaliero, anche in presenza di TEAM, è opportuno richiedere un Certificato Sostitutivo Provvisorio valido per l'intero periodo della degenza.

1.1.3. Modello S2 o E112

Fonte: art. 20 del Reg. (CE) 883/2004; art. 26 del Reg. (CE) 987/2009.

Formulario utilizzato dai cittadini dell'UE, assicurati presso istituzioni estere e autorizzati a trasferirsi in Italia, per ricevere cure adeguate al loro caso clinico ovvero per ottenere cure programmate, durante il periodo di validità indicato nel formulario stesso.

1.1.4. Modello DA1 o E123

Fonte: art. 36 del Reg. (CE) 883/2004; art.33 del Reg. (CE) 987/2009.

Formulario che dà diritto ad ottenere prestazioni sanitarie a favore del lavoratore dell'UE in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

N.B. TEAM, Certificato Sostitutivo Provvisorio, modello S2/E112, modello DA1/E123 non danno diritto all'iscrizione al S.s.n. né al rilascio di esenzioni per patologia o reddito.

1.2. Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007

Per periodi inferiori ai tre mesi si può procedere all'iscrizione al S.s.n. per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 213 Lavoro subordinato.**

Tavola sinottica 1 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *dei cittadini appartenenti all'UE, lavoratori stagionali (contratto di lavoro fino a tre mesi).*

Tavola sinottica 1 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Lavoratore stagionale Contratto di lavoro fino a tre mesi	Iscrizione per la durata del contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (facoltativa) o ospitalità; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata.



2. Soggiorno di durata superiore a tre mesi – Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/L3.b del 3 agosto 2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009; Nota del Ministero della Salute prot. n. DPS/VIII/3332 del 6 novembre 1997; DGR n. 1084/2011; L. n. 76/2016.

Il cittadino dell'UE che risiede sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi sarà iscritto obbligatoriamente al S.s.n., a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia e con oneri a carico del S.s.n. stesso nei seguenti casi:

2.1. Lavoratore subordinato o autonomo

Il cittadino dell'UE, lavoratore subordinato o autonomo, è iscritto obbligatoriamente al S.s.n, unitamente ai suoi familiari, ancorché non cittadini dell'UE, (vedi paragrafo 2.2) per la durata del rapporto di lavoro secondo le modalità sotto enunciate:

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato: iscrizione annuale, rinnovabile, per i primi cinque anni;
- rapporto di lavoro a tempo determinato: iscrizione fino alla naturale scadenza del contratto se inferiore all'anno, o di anno in anno se di durata superiore.

Casi particolari

Possono verificarsi alcune situazioni per le quali il cittadino dell'UE, che svolga un'attività lavorativa in Italia, alle dipendenze di ditta italiana, residente in un altro Stato dell'UE, debba essere comunque iscritto obbligatoriamente al S.s.n., considerando quale Azienda Ulss competente quella del luogo in cui è situata la ditta di impiego (a mero esempio: autotrasportatore).

2.2. Familiare, anche non cittadino dell'UE, di un lavoratore subordinato o autonomo

Fonte: artt. 2, 10 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/L3.b del 3 agosto 2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009; DGR n. 1084/2011; L. n. 76/2016.

Sono considerati familiari di un cittadino dell'UE:

1. il coniuge;
2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner;
4. gli ascendenti diretti propri, e quelli del coniuge o del partner a carico.

Ai sensi della legislazione vigente in Italia possono considerarsi partner persone dello stesso sesso che hanno contratto un'unione civile. Le persone conviventi, anche di sesso diverso senza vincolo di parentela, non possono, attualmente, essere considerati familiari.



I familiari del cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, citati ai punti precedenti, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Tale carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio (vedi paragrafo 8.2.4 e 9.2).

La nozione di discendente/ascendente diretto si estende anche agli adottati/adottanti e ai minori sottoposti a tutela/tutori permanenti o affidamento temporaneo. Non sussistono limitazioni quanto al grado di parentela in linea retta.

Possono essere iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n. i familiari del cittadino UE lavoratore subordinato o autonomo quali:

- coniuge o partner, discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni, se non titolari di autonomo diritto di soggiorno e quelli del coniuge o partner (non è necessario dimostrare il carico familiare);
- discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti, e quelli del coniuge o del partner a condizione che sia dimostrato il carico familiare.

Per eventuali ascendenti extracomunitari ultrassessantacinquenni si rinvia ai paragrafi 9.2. e 9.2.2.

Prima di procedere all'iscrizione al S.s.n. degli ascendenti, cittadini dell'UE, è necessario verificare la sussistenza della titolarità della copertura sanitaria obbligatoria a carico di istituzioni estere (S1/E121/E120).

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **213 Lavoro subordinato**, codice **214 Lavoro autonomo**, codice **157 Familiare di lavoratore**.

Tavola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *dei cittadini appartenenti all'UE, lavoratori stagionali (contratto di lavoro superiore a tre mesi), lavoratori subordinati, lavoratori autonomi ed eventuali familiari UE.*

Tavola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Lavoratore stagionale Contratto di lavoro superiore a tre mesi	Iscrizione per la durata del contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (facoltativa) o ospitalità; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (facoltativa) o ospitalità; • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro e la durata; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto attestante il carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.



Tavola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Lavoratore subordinato Con contratto a tempo determinato	Iscrizione, fino alla naturale scadenza del contratto, se inferiore all'anno, o di anno in anno se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
Lavoratore subordinato Con contratto a tempo indeterminato	Iscrizione, annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
Lavoratore autonomo	Iscrizione annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura posizione INPS, per gli anni successivi la documentazione comprovante il versamento contributivo. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura posizione INPS, per gli anni successivi la documentazione comprovante il versamento contributivo del titolare del diritto; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.



2.3. Familiare UE di cittadino italiano

Fonte: art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007, DGR n. 1084/2011; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

I familiari Ue di cittadino italiano, che non abbiano un autonomo diritto di soggiorno, sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n., annualmente per i primi cinque anni, qualora rientranti nelle seguenti categorie:

- familiare UE di cittadino italiano, quale coniuge, partner o discendente diretto o del coniuge o partner di età inferiore a 21 anni;
- familiare UE di cittadino italiano, discendente diretto e quello del coniuge o partner di età superiore a 21 anni a carico;
- familiare UE di cittadino italiano, ascendente diretto e quello del coniuge o partner a carico;
- genitore UE, regolarmente residente in Italia, di cittadino italiano minore, fino al compimento del 18° anno di età del figlio, anche in assenza del carico familiare.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 218 Familiare UE di citt. italiano, codice 217 Genitore UE minore italiano.**

Tavola sinottica 3 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. del familiare, *cittadino dell'UE*, di cittadino italiano.

Tavola sinottica 3 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Familiare UE di cittadino italiano - Coniuge o partner - Discendenti diretti o del coniuge o partner di età inferiore 21 anni	Iscrizione annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto.
Familiare UE a carico di cittadino italiano - Discendenti di età superiore 21 anni diretti e quelli del coniuge o partner - Ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner	Iscrizione annuale, rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
Genitore, cittadino dell'UE, di minore cittadino italiano	Iscrizione annuale, rinnovabile fino al raggiungimento della maggiore età del minore	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del genitore;



2.4. Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: artt. 7, 13 e 15 del D. Lgs. n. 30/2007; D. Lgs. n. 297/2002, Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; DGR n. 1084/2011.

Il cittadino dell'UE, **già lavoratore subordinato o autonomo** sul territorio nazionale, e già iscritto obbligatoriamente al S.s.n., mantiene la titolarità all'iscrizione al S.s.n. nelle seguenti ipotesi:

- a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Ai fini dell'assistenza sanitaria il lavoratore disoccupato manterrà l'iscrizione obbligatoria al S.s.n. per ventiquattro mesi dalla fine dello svolgimento dell'attività lavorativa;
- c) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Ai fini dell'assistenza sanitaria il lavoratore disoccupato manterrà l'iscrizione obbligatoria al S.s.n. per un anno dalla fine del rapporto di lavoro;
- d) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, e segue un corso di formazione professionale. In tale caso l'interessato conserva l'iscrizione al S.s.n. per la durata del corso;
- e) è in stato di disoccupazione volontaria, debitamente comprovata, e segue un corso di formazione professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta. In tale caso l'interessato conserva l'iscrizione al S.s.n. per la durata del corso.

I periodi di iscrizione alle liste della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione.

Le donne in gravidanza, ex lavoratrici, in disoccupazione involontaria, che non possono iscriversi o mantenere l'iscrizione al Centro per l'impiego, mantengono l'iscrizione al S.s.n. fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Beneficiano del mantenimento del diritto di soggiorno e del mantenimento dell'iscrizione al S.s.n. anche i familiari dei cittadini dell'UE, che si trovino nelle condizioni sopra descritte, privi di autonomo diritto di soggiorno.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 216 Ex lavoratore D. Lgs. 30/2007, codice 226 Familiare UE ex lavoratore D. Lgs. 30/2007.**



Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n dei cittadini appartenenti all'UE ed eventuali familiari.

Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'azienda ULSS
<p>Ex lavoratore temporaneamente inabile al lavoro a seguito di malattia o di infortunio ed eventuali familiari</p>	<p>Iscrizione finché perdura lo stato di malattia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificazione comprovante l'inabilità al lavoro. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • certificazione comprovante l'inabilità al lavoro del titolare del diritto; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
<p>Ex lavoratrice in stato di gravidanza non iscrivibile al centro per l'impiego perché impossibilitata a dare la pronta disponibilità all'attività lavorativa</p>	<p>Iscrizione fino a sei mesi dopo la nascita del figlio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificazione dello stato di gravidanza e successivamente certificato di nascita del figlio. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata del titolare del diritto; • certificato dello stato di gravidanza della titolare del diritto e successivamente certificato di nascita del figlio della titolare; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.



Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'azienda ULSS
<p>Ex lavoratore subordinato con precedente rapporto di lavoro inferiore ad un anno in stato di disoccupazione involontaria ed eventuali familiari</p>	Rinnovo iscrizione per un anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata del titolare del diritto; • certificato di iscrizione, del titolare del diritto, presso il Centro per l'impiego; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
<p>Ex lavoratore subordinato/autonomo con precedente attività di lavoro superiore all'anno in stato di disoccupazione involontaria ed eventuali familiari</p>	Rinnovo iscrizione per ventiquattro mesi	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata del titolare del diritto; • certificato di iscrizione, del titolare del diritto, presso il Centro per l'impiego; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.



Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'azienda ULSS
<p>Ex lavoratore in stato di disoccupazione involontaria, iscritto ad un corso di formazione professionale ed eventuali familiari</p>	<p>Iscrizione per la durata del corso, se inferiore ad un anno, o annuale, rinnovabile fino alla scadenza del corso, se superiore all'anno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata; • certificato di iscrizione al corso professionale. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato del titolare del diritto; • certificato di iscrizione al corso professionale del titolare del diritto; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione il carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
<p>Ex lavoratore in stato di disoccupazione volontaria, iscritto ad un corso di formazione professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta ed eventuali familiari</p>	<p>Iscrizione per la durata del corso, se inferiore ad un anno, o annuale, rinnovabile fino alla scadenza del corso, se superiore all'anno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e il tipo di attività professionale svolta; • certificato di iscrizione al corso professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta. <p>Per eventuali familiari dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e il tipo di attività professionale svolta dal titolare del diritto; • certificato di iscrizione al corso professionale collegato all'attività professionale precedentemente svolta; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.



2.4.1. Titolare di attestazione di soggiorno permanente

Fonte: artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

Il cittadino dell'UE, che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D. Lgs. n. 30/2007.

Poiché l'iscrizione obbligatoria al S.s.n. è prevista per i cittadini appartenenti all'UE lavoratori subordinati o autonomi e per i relativi familiari, il titolo per l'iscrizione obbligatoria senza la dimostrazione dei requisiti, previsti dagli articoli 7, 11, 12, e 13 del D. Lgs. n. 30/2007, è riferito esclusivamente ai cittadini **già iscritti** al S.s.n. a titolo obbligatorio per il periodo in cui hanno maturato il diritto di soggiorno permanente.

L'iscrizione obbligatoria al S.s.n. va mantenuta previa esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dall'amministrazione comunale competente.

Il diritto di soggiorno permanente è un diritto individuale. L'unica eccezione riguarda i figli minori ai quali, ancorché non abbiano maturato i cinque anni di soggiorno, viene esteso il diritto di soggiorno permanente maturato dal genitore.

Ai familiari del cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei" (vedi paragrafo 8.4.2).

In alcuni casi il cittadino dell'UE, già lavoratore, acquisisce il diritto di soggiorno permanente prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: pensionamento, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente o, per i familiari, il decesso del titolare, come più specificatamente previsto e meglio enunciato all'art. 15 del D. Lgs. n. 30/2007.

Qualora il cittadino in questione, al momento del rinnovo dell'iscrizione al S.s.n., si trovi privo dei requisiti previsti e rientri nelle fattispecie sopracitate, potrà verificare presso il Comune di appartenenza la possibilità di acquisire anticipatamente l'attestazione di soggiorno permanente, e ottenere quindi il rinnovo all'iscrizione al S.s.n.

Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

La durata dell'iscrizione al S.s.n. del cittadino UE titolare dell'attestazione di soggiorno permanente sarà a tempo indeterminato, salvo la verifica a cadenza triennale della residenza.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **220 Attestazione soggiorno permanente D.Lgs. 30/2007.**



Tavola sinottica 5 – Mantenimento dell'iscrizione al S.s.n. a titolo obbligatorio dei cittadini UE titolari di attestazione di soggiorno permanente.

Tavola sinottica 5 – Attestazione di soggiorno permanente		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Cittadino dell'UE residente in Italia da più di 5 anni già iscritto al S.s.n.	Iscrizione a tempo indeterminato, salvo verifica triennale dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • autocertificazione di residenza; • attestazione di soggiorno permanente.
Familiare UE, residente in Italia da più di 5 anni unitamente al cittadino dell'UE già iscritto al S.s.n.	Iscrizione a tempo indeterminato, salvo verifica triennale dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • autocertificazione di residenza; • attestazione di soggiorno permanente.

2.5. Titolare di formulari comunitari: S1 o E106, E109, E120, E121

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007; artt. 17, 22, 23 e 26 del Reg. (CE) 883/2004 e artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) 987/2009; Reg. (UE) 1231/2010, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009, Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUER/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

I cittadini appartenenti all'UE e non, titolari di formulari comunitari rilasciati da un altro Stato dell'UE, SEE e Svizzera sono iscritti obbligatoriamente al S.s.n. con oneri a carico di istituzioni estere.

Le istituzioni estere, oltre al modello S1 possono rilasciare ancora modulistica della serie Exxx.

Precisazioni:

Il cittadino appartenente all'UE presente in Italia (ad esempio per studio o trasferimento lavorativo) per un soggiorno superiore a tre mesi e munito di TEAM, che non intende spostare la propria residenza nello Stato membro ospitante, mantenendo il centro dei propri interessi presso il Paese di origine, può richiedere l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione temporaneamente presente e beneficiare delle prestazioni medicalmente necessarie previa esibizione della TEAM. Non va iscritto al S.s.n.

Modello S1 o E106:

Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei cittadini appartenenti all'UE residenti o domiciliati in uno Stato membro diverso da quello competente, viene rilasciato ai lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri e studenti. Per i titolari del modello S1 o E106 l'iscrizione al S.s.n. avverrà presso l'Azienda ULSS di residenza o domicilio per la durata della validità del modello.

Modello S1 o E109:

Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità rilasciato ai familiari del lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro (competente) e residenti in Italia. Per i titolari del modello S1 o E109, l'iscrizione al S.s.n. avverrà presso l'Azienda ULSS di residenza per la durata della validità del modello.



Modello S1 o E120:

Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità rilasciato ai richiedenti la pensione, e loro familiari, di un altro Stato UE, residenti in Italia. Per i titolari di mod. S1 o E120, l'iscrizione al S.s.n. avverrà presso l'Azienda ULSS di residenza per la durata della validità del modello.

Modello S1 o E121:

Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità rilasciato ai titolari di pensione erogata da un altro Stato membro, e loro familiari, residenti in Italia.

Per il titolare di mod. S1 o E121, l'iscrizione al S.s.n. avverrà presso l'Azienda ULSS di residenza. Essendo la validità del modello in questione aperta, il cittadino dell'UE, le cui prestazioni vengono erogate con oneri a carico di un'istituzione estera, va comunque iscritto senza scadenza, fermo restando che andranno verificati annualmente i presupposti che hanno originato il rilascio dell'attestato di diritto.

N.B. A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei Regg. (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, ai titolari dei modelli sopra elencati non dovrà più essere rilasciata la TEAM cui provvederà invece l'istituzione estera competente (il sistema on-line nazionale è stato implementato con una funzione che consente l'esclusione dell'utilizzo della tessera sanitaria come TEAM, ai non aventi diritto, mediante la generazione di asterischi sul retro della stessa).

Il Reg. (UE) 1231/2010, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, estende il Reg. (CE) n. 883/2004 e il Reg. (CE) n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi, nonché ai loro familiari, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e siano iscritti alle relative istituzioni sanitarie. Pertanto i cittadini extracomunitari, titolari dei sopra citati modelli che, in ogni caso, devono essere in regola anche con le norme del soggiorno in Italia meglio esemplificate negli appositi capitoli nella seconda parte del presente documento, possono essere iscritti obbligatoriamente al S.s.n. a carico di istituzioni estere.

Nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda Ospedaliera, l'Azienda ULSS deve rimborsare a quest'ultima le tariffe relative alle prestazioni erogate ai cittadini UE assicurati, titolari dei formulari previsti, e chiedere il rimborso all'Istituzione competente estera secondo le procedure previste dai Regolamenti di sicurezza sociale.

AUR: categoria **40 Assistito in carico istituzioni estere a scadenza** (con residenza all'estero) - **41 Assistito in carico istituzioni estere a scadenza** (con residenza in Italia) - **42 Assistito in carico istituzioni estere illimitato** (con residenza in Italia) - **Posizione anagrafica** con uno dei seguenti codici:

155 Lavoratore in distacco, 169 Familiare di lavoratore in distacco, 162 Studente, 156 Lavoratore frontaliere, 157 Familiare di lavoratore, 165 Familiare di lavoratore (ex E109), 158 Richiedente la pensione, 159 Familiare di richiedente la pensione, 160 Pensionato, 161 Familiare di pensionato, 167 Familiare di disoccupato.



Tavola sinottica 6 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. di cittadini titolari di formulari rilasciati da istituzioni estere (modd.E106, E120, E121, E109, S1).

Tavola sinottica 6 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. a carico di Istituzioni estere		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Lavoratore distaccato Familiare Studente che soggiornano in Italia fino a 3 mesi	Iscrizione corrispondente alla validità del mod. S1 o E106. Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • iscrizione nel registro dei temporaneamente presenti/domicilio; • modello S1 o E106.
Lavoratore distaccato Frontaliero Familiare Studente che soggiornano in Italia per periodi superiori a tre mesi	Iscrizione corrispondente alla validità del mod. S1 o E106 con verifica annuale dei presupposti relativi all'accertamento della permanenza delle condizioni necessarie per la proroga dell'iscrizione, qualora non vi sia scadenza. Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione, o iscrizione nel registro dei temporaneamente presenti/domicilio; • modello S1 o E106.
Familiare, residente in Italia, di lavoratore occupato in un altro Stato membro	Iscrizione corrispondente alla validità del mod. S1 o E109 con verifica annuale dei presupposti relativi all'accertamento della permanenza delle condizioni necessarie per la proroga dell'iscrizione, qualora non vi sia scadenza. Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • modello S1 o E109.
Richiedente la pensione; Familiare del richiedente la pensione	Iscrizione corrispondente alla validità del mod. S1 o E120 Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • modello S1 o E120.
Titolare di pensione; Familiare di titolare di pensione	Iscrizione a tempo indeterminato. Verifica annuale della permanenza dei requisiti Non si rilascia la TEAM	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • modello S1 o E121.

2.6. Cittadini dell'UE non rientranti nelle fattispecie precedenti

Fonte: artt. 18, 18-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUER/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; art. 1 del D.lgs. n. 230/1999; DGR n. 1084/2011.

Il D. Lgs. n. 30/2007 non prevede il soggiorno di alcune categorie di persone che, ciò nonostante, rientrano tra gli aventi diritto all'iscrizione al S.s.n. in virtù di altre norme collegate.



2.6.1. Personale religioso

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007.

Il personale religioso appartenente all'UE che svolge un'attività per la quale riceve una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali previste per il lavoro dipendente può produrre, ai fini dell'iscrizione obbligatoria al S.s.n., idonea documentazione comprovante il rapporto di dipendenza con la comunità religiosa in Italia.

La durata dell'iscrizione al S.s.n. sarà annuale, rinnovabile per i primi cinque anni o per la durata dell'incarico/contratto, qualora inferiore ad un anno.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 184 Motivi religiosi.**

Tavola sinottica 7 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *del religioso, cittadino appartenente all'UE.*

Tavola sinottica 7 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Personale religioso	Iscrizione, per il periodo di incarico/contratto se inferiore all'anno o annuale, rinnovabile se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • documentazione comprovante il rapporto di dipendenza con la chiesa cattolica o altra comunità religiosa in Italia. <p>Per eventuali familiari dell'UE, ove previsti dal culto religioso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • documentazione comprovante il rapporto di dipendenza con la comunità religiosa in Italia del titolare del diritto; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge.

2.6.2. Categoria protetta di "Persone soggette alla tratta"

Fonte: art. 18 del D. Lgs. n. 286/1998; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUER/II/12712/L.3.b del 3 agosto 2007; DGR n. 1084/2011.

I cittadini dell'UE, ammessi ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previa esibizione di un'attestazione rilasciata dall'autorità competente o, nelle more di una dichiarazione dell'ente o associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n. per il periodo corrispondente alla durata del programma. L'iscrizione cessa se la persona abbandona il programma di assistenza ed integrazione. Si prescinde dal requisito della residenza.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 181 Persona soggetta alla tratta.**



Tavola sinottica 8 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. di cittadini appartenenti all'UE, soggetti alla tratta.

Tavola sinottica 8 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Persone soggette alla tratta	Iscrizione per la durata del programma se inferiore all'anno, o annuale, rinnovabile se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • certificazione o autocertificazione attestante la residenza o il domicilio o l'ospitalità; • idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente o dall'Ente che gestisce il programma di assistenza.

2.6.3. Minori

Fonte: Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; DGR n. 1084/2011.

Per i minori in affido presso famiglie o istituti si procede all'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. sulla base della decisione del Tribunale per i minorenni che ne dispone l'affidamento o la tutela. La durata dell'iscrizione al S.s.n. sarà annuale, rinnovabile per i primi cinque anni o per il periodo dell'affido qualora inferiore all'anno.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 225 Affidamento.**

Tavola sinottica 9 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei minori, cittadini appartenenti all'UE.

Tavola sinottica 9 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Minori, appartenenti all'UE in affido c/o famiglie o istituti	Iscrizione, per il periodo di affido se inferiore all'anno, o di anno in anno se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • documento di identità dell'affidatario; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del tutore legale; • provvedimento di affido rilasciato dall'Autorità competente.

2.6.4. Detenuti in semilibertà o in forme alternative di pena

Fonte: art. 1 del D. Lgs. n. 230/1999; DGR n. 1084/2011.

I cittadini appartenenti all'UE detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena vanno iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.

I detenuti e gli internati sono altresì esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa (pagamento del ticket) per le prestazioni erogate dal S.s.n. Non sono invece esenti dalla compartecipazione alla spesa né i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari né i soggetti in stato di detenzione domiciliare, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative della libertà personale al di fuori degli istituti penitenziari o delle altre strutture del circuito dell'amministrazione della giustizia.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 206 Detenuti/Forme alternative di pena.**



Tavola sinottica 10 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei detenuti in semilibertà o in forme alternative di pena, *cittadini appartenenti all'UE*.

Tavola sinottica 10 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Detenuti in semilibertà o in forme alternative di pena	Iscrizione per la durata della pena se inferiore all'anno o annuale, rinnovabile se di durata superiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • certificazione di residenza o domicilio o ospitalità; • codice fiscale o autocertificazione; • idonea documentazione rilasciata dall'autorità giudiziaria o dall'istituto penitenziario.

2.6.5. Cittadino dell'UE familiare di cittadino extracomunitario

Fonte: DGR n. 1084/2011.

In assenza di autonomo diritto di soggiorno del cittadino appartenente all'UE, familiare di cittadino extracomunitario, va considerata la posizione del cittadino extracomunitario che deve essere iscritto obbligatoriamente al S.s.n. con regolare permesso di soggiorno. Andrà dimostrata l'attività lavorativa del cittadino extracomunitario, la relazione di parentela e l'eventuale vivenza a carico qualora prevista.

L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. sarà corrispondente a quella del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario e comunque non superiore alla durata del contratto di lavoro.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 219 Familiare UE di cittadino extracomunitario.**

Tavola sinottica 11 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. *del cittadino dell'UE, familiare di cittadino extracomunitario.*

Tavola sinottica 11 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Cittadino dell'UE, familiare di cittadino extracomunitario	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno dell'extracomunitario e comunque non superiore alla validità del contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi o iscrizione al centro per l'impiego o certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura posizione INPS, per gli anni successivi la documentazione comprovante il versamento contributivo del titolare del diritto; • permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.



3. Gravidanza, parto ed interruzione volontaria di gravidanza

Fonte: artt.19 e 20 del Reg. (CE) n. 883/2004 e art. 25 lettera a) e art. 26 del Reg. (CE) 987/2009; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; DGR n. 1084/2011.

Per i soggiorni inferiori a tre mesi o anche superiori, alla cittadina appartenente all'UE, che si trovi in Italia ai sensi della normativa comunitaria vigente, possono essere fornite le prestazioni relative:

- » alla gravidanza previa esibizione della TEAM;
- » all'evento parto programmato previa esibizione del modello S2 o E112.

Per quanto concerne l'interruzione volontaria di gravidanza, poiché in base ai Regolamenti CE attualmente vigenti, non è previsto il rimborso da parte delle istituzioni estere, questa prestazione deve considerarsi a totale carico dell'assistita, a meno che l'interruzione di gravidanza sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria; in tal caso la prestazione, se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dall'istituzione competente del proprio Paese di provenienza ovvero TEAM o Certificato Sostitutivo Provvisorio, sarà addebitata all'istituzione estera.

4. Cittadini appartenenti all'UE non iscrivibili a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007.

Per i cittadini dell'UE che intendono soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi e che non svolgano attività lavorativa, ma dispongano di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato, è previsto il possesso di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

4.1. Cittadini appartenenti all'UE muniti di assicurazione privata.

Fonti: art. 7, comma 1 lett. b), c) del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero dell'Interno prot. n. 200704165/15100/14865 (39) del 18 luglio 2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009.

L'assicurazione sanitaria privata riguarda alcune tipologie di cittadini appartenenti all'UE, non rientranti nelle categorie precedentemente descritte, regolarmente soggiornanti o residenti in Italia che non hanno diritto all'iscrizione al S.s.n. e non risultano a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero che non esibiscano attestati di diritto (Modelli S1 o E106, E109, E120, E121, DA1 o E123, S2 o E112, TEAM o Certificato Sostitutivo Provvisorio).

Queste persone hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione privata che, secondo indicazioni ministeriali, deve avere i seguenti requisiti:

- » essere valida in Italia;
- » coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante;



- » avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza;
- » indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- » indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso;
- » essere tradotta in italiano.

Le Aziende ULSS interessate dovranno pertanto provvedere direttamente alla definizione delle procedure organizzative relative al recupero degli oneri per le prestazioni erogate ai cittadini in questione.

La stipula di un contratto di assicurazione non dà diritto all'iscrizione al S.s.n.

4.2. Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

Fonte: art. 7 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 30/2007; D.M. 8 ottobre 1986; art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009.

I cittadini dell'UE già residenti, con redditi propri, privi di copertura a carico dello Stato di provenienza e che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n., possono chiedere, in luogo dell'assicurazione privata, l'iscrizione volontaria al S.s.n.

L'iscrizione avviene presso l'Azienda ULSS di residenza. Si prescinde dalla residenza per gli studenti iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale, essendo sufficiente il domicilio.

L'iscrizione a titolo volontario:

- comporta il versamento di un contributo in percentuale al reddito, secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986 ed è valida anche per i familiari a carico;
- comporta il versamento di un contributo forfettario per gli studenti iscritti ad un corso di studi o a un corso di formazione professionale. Il contributo forfettario non è valido qualora lo studente abbia dei familiari a carico. In questo caso il contributo sarà calcolato in percentuale al reddito secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986;
- è valida per l'anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva;
- dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal S.s.n. **sul territorio nazionale** a parità con il cittadino italiano.

Il cittadino dell'UE già iscritto volontariamente al S.s.n., che acquisisce l'attestazione di soggiorno permanente, conserva il titolo all'iscrizione volontaria a meno che non dimostri di esercitare un'attività lavorativa.

E' esclusa la possibilità di iscrizione volontaria per coloro che sono privi di redditi propri e hanno dimostrato al comune le risorse di terzi per ottenere l'iscrizione anagrafica. In questo caso la copertura sanitaria dovrà essere garantita tramite una polizza di assicurazione privata.

I cittadini extracomunitari, familiari ascendenti di cittadini italiani o appartenenti all'UE, che hanno fatto ingresso nel territorio italiano dopo il 5 novembre 2008, in virtù dell'applicazione delle norme nazionali in materia di immigrazione, sono tenuti a dimostrare la disponibilità di un'assicurazione sanitaria o altro titolo



idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l'iscrizione a titolo volontario previo pagamento di un contributo (vedi paragrafo 9.1.2).

Per la modalità di calcolo del contributo vedasi Appendice "Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo".

AUR: categoria **16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica codice 162 Studente**, codice **194 Citt. Ita/UE privo altra copertura sanitaria**. (eventuali specifiche fattispecie es: ricercatore, religiosi, ecc. andranno classificate con le posizioni idonee).

Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. dei cittadini appartenenti all'UE.

Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Studente appartenente all'UE	A. Dalla data di iscrizione, per la durata del corso di studi/formazione se inferiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione o iscrizione al registro dei temporaneamente presenti o domicilio; • attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto del corso di studio o formazione professionale; • ricevuta di versamento del contributo forfettario.
	B. Dalla data di iscrizione fino al 31/12 dell'anno solare in corso	
Studente appartenente all'UE con familiari a carico	A. Dalla data di iscrizione, per la durata del corso di studi/formazione se inferiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione o iscrizione al registro dei temporaneamente presenti domicilio; • attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto del corso di studio o formazione professionale; • documentazione e autocertificazione dei redditi prodotti; • ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito. <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione o iscrizione al registro dei temporaneamente presenti o domicilio; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare; • attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto del corso di studio o formazione professionale; • documentazione e autocertificazione dei redditi prodotti dello studente titolare; • ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito, dello studente titolare.
	B. Dalla data di iscrizione fino al 31/12 dell'anno solare in corso	



Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Soggetti	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Titolari di reddito proprio	Dalla data di iscrizione e fino al 31/12 dell'anno solare in corso	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • documentazione dei redditi prodotti all'estero e/o autocertificazione dei redditi prodotti in Italia; • ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito. <p>Per eventuali familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell'UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione; • autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto; • attestazione del carico familiare; • documentazione dei redditi prodotti all'estero e/o autocertificazione dei redditi prodotti in Italia dal familiare titolare; • ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito, del titolare del diritto.

5. Europeo Non Iscritto (codice ENI)

Fonti: D.P.R. n. 309/1990; DGR n. 1084/2011; Nota del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 prot. DGRUERI/II/3152/I.3.b/1, Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000, Circolare della Regione del Veneto n. 16 del 6 novembre 2000.

Il Ministero della Salute ha impartito indicazioni in merito all'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini dell'UE dimoranti in Italia in condizioni di fragilità sociale, che non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e che sono privi di copertura sanitaria.

Preso atto delle istruzioni ministeriali, considerato che nel territorio veneto risultavano presenti cittadini appartenenti all'UE in condizioni di fragilità sociale ed in stato di indigenza, pertanto privi dei requisiti prescritti all'art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007, e di conseguenza non iscrivibili al S.s.n., con DGR n. 1084/2011, si disponeva che ai cittadini in argomento, fossero assicurate anche per motivi di sanità pubblica nazionale:

- » prestazioni indifferibili ed urgenti ancorché continuative e tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva relative a:
 - tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. n. 176/1991 (nella Regione Veneto, la tutela della salute e l'assistenza dei cittadini minori appartenenti all'UE, privi di copertura da parte del proprio Stato di provenienza, sono garantite tramite l'accesso alla più ampia e capillare rete dei consultori familiari presenti in ambito distrettuale);



- tutela della maternità, interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al S.S.N., in applicazione delle L. n. 405/1975, L. n. 194/1978 e del DM 10 settembre 1998;
- campagne di vaccinazione;
- interventi di profilassi internazionale;
- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;

mediante l'istituzione della tessera sanitaria riportante il codice ENI (Europeo Non Iscritto).

Si specifica che tra le prestazioni indifferibili, urgenti nonché continuative è compresa l'erogazione di prestazioni di assistenza integrativa e protesica previste dai LEA ritenute urgenti ed indispensabili, su specifica valutazione e prescrizione medica.

In analogia con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 per i cittadini extracomunitari non in regola con le norme del soggiorno (titolari di codice STP), ai cittadini appartenenti all'UE, privi dei requisiti per l'iscrizione al S.s.n., si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Le relative prestazioni sono erogate, in analogia con quanto avviene per gli stranieri con codice STP, nelle sedi e con le modalità individuate dalle Aziende ULSS.

Per il rilascio della tessera sanitaria con codice ENI va richiesta, oltre ad un documento di identità, la dichiarazione di indigenza, che dovrà essere sottoscritta a cura del cittadino appartenente all'UE, **indigente, non iscritto all'anagrafe del Comune, né al S.s.n.**, nel momento in cui riceverà la prestazione e dovrà rimanere agli atti delle Aziende ULSS territoriali che hanno attribuito il codice.

La tessera con codice ENI **ha validità esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto** con durata annuale, rinnovabile previa dimostrazione della permanenza dei requisiti.

Al momento dell'eventuale rinnovo del codice ENI, previa verifica del sussistere delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, si dovrà richiedere una nuova dichiarazione di indigenza.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, **fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) , ove previste, per le quali i cittadini comunitari sono tenuti al pagamento.**

AUR: categoria **82 ENI**.



6. Diritto di opzione Svizzera

Fonte: Accordo tra Svizzera e Italia del 3 ottobre 1974; Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e gli Stati dell'UE del 21 giugno 1999; Nota prot. DGPROGS/8394 del Ministero della Salute del 8 marzo 2016; Nota della Regione del Veneto prot. n. 174266 del 4 maggio 2016.

Il Ministero della Salute in data 08 marzo 2016, con nota prot. DGPROGS/8394, relativamente all'iscrizione al S.s.n. dei cittadini residenti in Italia, che esercitano un'attività lavorativa in Svizzera, nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese nonché a favore dei titolari di pensione svizzera che hanno svolto un'attività lavorativa nei predetti Cantoni, ha precisato quanto segue: "Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del vigente *Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 3 ottobre 1974*, ognuno dei Cantoni svizzeri sopra menzionati, versa all'Italia una quota del gettito fiscale (compresa tra il 38% e il 40%) proveniente dalla imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei redditi da lavoro dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute per i lavoratori frontalieri che risiedono sul territorio italiano ma esercitano, o hanno esercitato nel passato, un'attività dipendente presso uno dei predetti Cantoni.

Pertanto, in considerazione della circostanza che i predetti soggetti contribuiscono al sistema fiscale nazionale, *gli stessi non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l'iscrizione al S.s.n. al fine di beneficiare dell'assistenza nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le Aziende ULSS di residenza degli assistiti verificano la sussistenza delle predette condizioni.*"

Ne deriva che, come specificato nella nota regionale del 2016, solo i cittadini che svolgono o abbiano svolto attività lavorativa nei citati Cantoni, unitamente ai loro familiari, potranno essere iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n. mentre, in alternativa, coloro che non rientrano in tali fattispecie o non producono la modulistica prevista (S1) potranno optare per l'iscrizione a titolo volontario.

Pertanto, anche il cittadino italiano residente, che lavora o ha lavorato in Svizzera, ad esclusione dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, ed abbia esercitato il diritto di opzione, è tenuto all'iscrizione volontaria al S.s.n.

In caso di iscrizione volontaria:

AUR: categoria **16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica codice 190 Diritto di opzione Svizzera.**



Parte II – Cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale si suddividono in:

- a) Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale iscritti a titolo obbligatorio o a titolo volontario al S.s.n.

A tale categoria di cittadini sono garantite parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia (pagamento del ticket ed esenzioni per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie) con regolare assegnazione del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS) nonché l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.

- b) Cittadini extracomunitari che entrano sul territorio nazionale per motivi di cura (programmata):

le cure programmate sono ottenibili unicamente corrispondendo l'intero onere da parte del cittadino straniero beneficiario delle prestazioni. Può essere altresì autorizzato dal Ministero della Salute l'ingresso in Italia per cure nell'ambito di programmi umanitari o dalla Regione d'intesa con il Ministero stesso.

- c) Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.

A tale categoria di cittadini sono garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

7. Cittadini extracomunitari non iscrivibili al S.s.n.

Fonte: art. 35 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999.

Trattasi di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per motivi di turismo, visita, affari.

A tali cittadini sono assicurate nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate:

- 1) prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
- 2) prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti da accordi internazionali, l'erogazione di prestazioni sanitarie risulta essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi.

La competenza della gestione delle posizioni assicurative di questi cittadini extracomunitari spetta all'Azienda ULSS che eroga le prestazioni.



Nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda Ospedaliera, l'Azienda ULSS deve rimborsare a quest'ultima le tariffe relative alle prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari assicurati e chiedere il rimborso all'Istituzione competente estera secondo le procedure previste dagli accordi stessi.

8. Cittadini extracomunitari iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n - Principi generali

Fonte: artt. 9, 13, comma 2 lettera b), 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 42 del D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; art. 40, comma 6, dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 2005 integrato con A.C.N. 2009.

Il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge.

L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. è effettuata presso l'Azienda ULSS ove il cittadino extracomunitario ha la residenza o l'abituale dimora. Non può essere inferiore a tre mesi, fatta eccezione per il lavoratore stagionale.

Ai cittadini extracomunitari che fanno ingresso in Italia con regolare visto che sottende all'iscrizione obbligatoria, le prestazioni sanitarie erogate prima del formale rilascio del permesso di soggiorno possono essere riconosciute o rimborsate dall'Azienda ULSS competente, una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione.

L'iscrizione è temporanea nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari (rilasciato ai sensi degli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 286/1998), e viene convertita con la stessa durata del titolo di soggiorno al momento dell'esibizione dello stesso all'Azienda ULSS territorialmente competente, salvo quanto precisato nei paragrafi successivi.

L'iscrizione cessa alla data di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso in cui l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (in base alla norma del salvo buon fine e nell'ottica della continuità assistenziale) o il permesso di soggiorno rinnovato.

L'iscrizione cessa, altresì, per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione comunicati dalla Questura all'Azienda ULSS territorialmente competente, a meno che l'interessato esibisca documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. In questo caso l'iscrizione al S.s.n. permane fino alla sentenza definitiva.



8.1. Rinnovo automatico dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

Fonte: art. 13, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 42 del D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; art. 40, comma 6, dell'Accordo Collettivo Nazionale 2005 (A.C.N.) integrato con A.C.N. 2009.

L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno e il MMG/PLS è obbligato all'assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Alla scadenza dell'iscrizione obbligatoria al S.s.n. è previsto il rinnovo automatico per sessanta giorni.

Il rinnovo dell'iscrizione al S.s.n. avviene:

- » senza soluzione di continuità (senza interruzione) laddove l'interessato presenti agli operatori del S.s.n. qualsiasi documento attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso stesso;
- » con soluzione di continuità (con interruzione) laddove l'interessato si presenti decorsi i sessanta giorni di rinnovo automatico, con permesso di soggiorno già rinnovato.

8.2. Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. – Motivi di soggiorno

Fonte: art. 34 del D. Lgs. n. 286/1998 così come modificato dal Decreto Sicurezza n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 286/1998 sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.:

- i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o iscritti nelle liste di collocamento, in base alla legislazione del lavoro;
- i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno;
- i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che, in relazione alle disposizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso stesso o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi
 - » lavoro subordinato;
 - » lavoro autonomo;
 - » motivi familiari (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 286/1998);
 - » asilo;
 - » protezione sussidiaria;
 - » casi speciali;
 - » protezione speciale;
 - » cure mediche (art. 19, comma 2, lettera d-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
 - » richiesta di asilo politico;
 - » affidamento;
 - » attesa cittadinanza.



L'assistenza sanitaria si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al S.s.n., nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso.

8.2.1. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro autonomo

Fonte: artt. 22, 26, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.a./5719 del 17 aprile 2007; Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

I cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato sono in possesso di nulla-osta e visto rilasciati rispettivamente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione e dagli uffici consolari competenti. Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno tali cittadini possono legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso.

Lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato comporta l'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Ai sensi della normativa vigente la medesima tutela è garantita anche ai cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro autonomo.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **213 Lavoro subordinato**, codice **214 Lavoro autonomo**.

Tavola sinottica 13 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini stranieri, lavoratori subordinati e lavoratori autonomi.

Tavola sinottica 13 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Prima Iscrizione		
Lavoro subordinato Lavoro autonomo	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale); • copia visto di ingresso; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.



Tavola sinottica 13 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Rinnovo iscrizione		
Lavoro subordinato Lavoro autonomo	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • copia del permesso di soggiorno scaduto; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.

8.2.1.1. Cittadini stranieri che svolgono regolare attività lavorativa

Fonte: artt. 27, comma 1 lettera a), i), q) e art. 34, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prot. n. DGRUER/VI/L.3.b.a/8489 del 16 aprile 2009.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, titolari di permesso il cui motivo di soggiorno non rientri tra quelli elencati all'art. 34 D. Lgs. n. 286/1998, che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, vengono iscritti obbligatoriamente al S.s.n.

In tale categoria vi rientrano, a titolo esemplificativo, i titolari di permesso di soggiorno per:

- » assistenza minore, ricerca scientifica, studio che svolgono un'attività lavorativa per la quale è previsto l'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali;
- » motivi religiosi che svolgono un'attività per la quale ricevono una remunerazione soggetta, ai sensi della L. 20 maggio 1985 n. 222 e del D.P.R. 17 febbraio 1987 n. 33, alle ritenute fiscali previste per il lavoro dipendente e che producono un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.);
- » lavoro casi particolari che siano tenuti a corrispondere in Italia l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.);
- » residenza elettiva che percepiscono una pensione da lavoro erogata da un Istituto Previdenziale Italiano;
- » attività sportiva, retribuita, presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano tenuti alla corresponsione delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.



L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. avviene previa esibizione di idonea documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa, nei termini più sopra descritti, per la durata dell'attività lavorativa, comunque non superiore alla validità del titolo di soggiorno.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** con uno dei seguenti codici **187 Assistenza minore, 188 Ricerca scientifica, 184 Motivi religiosi, 162 Studio, 186 Lavoro casi particolari-ex art. 27 D. Lgs. 286/1998, 185 Residenza elettiva, 221 Attività sportiva.**

8.2.1.2. Carta Blu UE

Fonte: art. 27-quater del D. Lgs. n. 286/1998.

Al cittadino straniero, lavoratore altamente qualificato, autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno denominato "Carta blu UE".

Nel caso di contratto a tempo indeterminato, il permesso di soggiorno recante la dicitura "Carta blu UE" ha durata biennale. Nel caso di contratto a tempo determinato, la durata del permesso di soggiorno citato è pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi.

I titolari di tale permesso di soggiorno sono iscritti obbligatoriamente al S.s.n. con le stesse modalità previste dalle presenti linee guida a favore dei cittadini stranieri che abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **224 Carta Blu UE.**

8.2.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a seguito di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare

Fonte: artt. 29, 29-bis, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; Nota del Ministero della Salute n. DGRUERI/VI/I.3.b.a./20114 del 19 novembre 2007; Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.a/4537 del 24 febbraio 2009 e 9682 del 04 maggio 2009.

Il cittadino straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata dalla documentazione prevista, è presentata, dal cittadino straniero, allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura territorialmente competente.



Il rilascio del visto di ingresso, conseguente al rilascio del nulla osta, è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

Il Ministero della Salute ha previsto l'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n., anche nelle more del rilascio del titolo di soggiorno, del cittadino straniero, familiare individuato alle lettere a), b), c) e d) ad esclusione dei genitori ultrasessantacinquenni che fanno ingresso dopo il 5 novembre 2008, previa esibizione di:

- » copia visto di ingresso;
- » ricevuta, rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- » fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione.

Si evidenzia infine che il ricongiungimento familiare per le predette categorie di familiari individuate alle lettere a), b), c) e d) può essere altresì richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. I familiari di cittadino straniero con lo status di rifugiato sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 189 Motivi familiari.**

Tavola sinottica 14 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini extracomunitari in possesso di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

Tavola sinottica 14 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Prima Iscrizione		
Motivi familiari - Coniuge - Figli minori - Figli maggiorenni a carico - Genitori a carico con meno di 65 anni	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale); • copia visto per ricongiungimento familiare; • copia nulla osta; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico quando previsto.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • copia visto per ricongiungimento familiare; • copia nulla osta; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico quando previsto.



Tavola sinottica 14 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Rinnovo iscrizione		
Motivi familiari - Coniuge - Figli minori - Figli maggiorenni a carico - Genitori a carico con meno di 65 anni - Genitori a carico ultra 65enni entrati prima del 5/11/2008	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale); • copia del permesso di soggiorno scaduto; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico quando previsto.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico quando previsto.

8.2.3. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in assenza di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare

Fonte: artt. 13, 19, 30 e 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 28 D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari, oltre che allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto per ricongiungimento familiare, è rilasciato:

- a) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'UE, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE residente in Italia ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia, che chiede la coesione familiare;
- c) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

Le Questure, quali amministrazioni competenti al rilascio del titolo di soggiorno, provvedono, in assenza di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ad effettuare i controlli circa la sussistenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti successivamente all'ingresso sul territorio nazionale del cittadino extracomunitario quale familiare di cittadino straniero già regolarmente soggiornante, di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999 le Questure rilasciano il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana per i quali sono vietati l'espulsione o il



respingimento, salvo nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998 (Espulsione amministrativa).

L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. avverrà per le categorie di familiari quali coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico (con meno di 65 anni), ancorché inespellibili.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 189 Motivi familiari.**

Tavola sinottica 15 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei familiari cittadini stranieri, quali coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico che fanno ingresso in assenza di visto per ricongiungimento familiare, ancorché inespellibili.

Tavola sinottica 15 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Prima Iscrizione		
Motivi familiari - Coniuge - Figli minori - Figli maggiorenni a carico - Genitori a carico con meno di 65 anni	A. Temporanea di tre mesi rinnovabili (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale); • autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia (se residente) oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità e documentazione comprovante rapporto familiare/parentela, tradotta e legalizzata; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico qualora previsto.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia (se residente) oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità e documentazione comprovante rapporto familiare/parentela, tradotta e legalizzata; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico qualora previsto.
Rinnovo iscrizione		
Motivi familiari - Coniuge - Figli minori - Figli maggiorenni a carico - Genitori a carico con meno di 65 anni	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • copia del permesso di soggiorno scaduto; • autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità nonché autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico qualora prevista.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità nonché autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico qualora prevista.



8.2.4. Carta di soggiorno UE per i familiari di cittadino dell'UE/italiano non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE

Fonte: artt. 2, 10 del D. Lgs. n. 30/2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009; Nota del Ministero dell'Interno prot. n. 26215 del 8 agosto 2013.

I familiari extracomunitari di cittadino appartenente all'UE/italiano che sia lavoratore subordinato o autonomo, quali:

- a) coniuge;
- b) partner che abbia contratto matrimonio con cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;
- c) discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- d) ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;

possono fare ingresso in Italia con visto Schengen di breve durata rilasciato dall'Ufficio Visti delle Ambasciate previa verifica del vincolo di parentela/coniugio con il cittadino comunitario in quanto è stato abolito il visto nazionale di lungo soggiorno per "Motivi familiari".

I familiari extracomunitari di cittadino appartenente all'UE/italiano, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", adempiendo alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.

La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE ha validità di cinque anni.

Ai familiari extracomunitari dei cittadini dell'UE/italiani vengono applicate le norme nazionali in materia di immigrazione così come previsto dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

I cittadini extracomunitari residenti, familiari di cittadino appartenente all'UE/italiano lavoratore subordinato o autonomo, in possesso di Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE valida cinque anni sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n., ad eccezione dei genitori ultrasessantacinquenni che fanno ingresso dopo il 05 novembre 2008. Questi ultimi sono tenuti alla stipula di una polizza assicurativa o all'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. previo pagamento di un contributo. (Vedi paragrafo 9.1 e Appendice "Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo).

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 222 Carta di soggiorno di familiare UE D. Lgs. 30/2007.**



Tavola sinottica 16 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di carta di soggiorno UE per familiari del cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

Tavola sinottica 16 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Iscrizione		
Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE/italiano avente la cittadinanza extraUE - Coniuge - Partner - Discendenti diretti con meno di 21 anni o carico e quelli del coniuge o partner - Ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner	A. Temporanea, rinnovabile (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura) comunque non superiore all'iscrizione del cittadino appartenente all'UE	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale); • autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia nonché autocertificazione della condizione di familiare a carico per discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner; • copia contratto di lavoro cittadino appartenente all'UE.
	B. Coincidente con iscrizione del cittadino appartenente all'UE, rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del titolo di soggiorno (per familiare di cittadino italiano, di anno in anno per i primi cinque anni)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • carta di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia nonché autocertificazione della condizione di familiare a carico per discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner; • copia contratto di lavoro cittadino appartenente all'UE.

8.2.5. Richiedenti asilo politico/Richiedenti protezione internazionale

Fonte: artt. 34, 35 del D. Lgs. n. 286/1998; artt. 1 e 22 del D. Lgs. n. 142/2015; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Nota del Ministero della Salute prot. n. 7404 del 07 marzo 2017; Nota del Ministero della Salute prot. n. 20029 del 10 luglio 2015; Nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 119143 del 26 luglio 2016.

La richiesta di asilo politico viene formalizzata da parte del cittadino straniero al momento della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura. La ricevuta consegnata dalla Questura costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

I cittadini stranieri in possesso della citata ricevuta o del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n., anche nel periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, dimostrato mediante idonea documentazione.

L'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno ha attivato, dal mese di luglio 2016, una procedura telematica per l'attribuzione del codice fiscale numerico provvisorio ai cittadini stranieri, richiedenti asilo politico, contestualmente alla verbalizzazione della domanda.

Ai cittadini stranieri richiedenti asilo politico non è data la facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo. Durante tale periodo, i cittadini stranieri richiedenti asilo politico sono equiparati ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento e



possono beneficiare di qualsiasi prestazione sanitaria di specialistica ambulatoriale che sia inclusa nei LEA in esenzione dal pagamento del ticket (codice di esenzione 7R3, equivalente al codice ministeriale E02).

Con il codice fiscale numerico provvisorio l'Azienda ULSS può procedere ugualmente all'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. e alla scelta del medico di medicina generale.

Al cittadino extracomunitario con codice fiscale provvisorio non viene inviata automaticamente la Tessera Sanitaria.

Gli uffici di Anagrafe delle Aziende Ulss dovranno provvedere all'inserimento della posizione in Anagrafe Unica Regionale assegnando idonea categoria e classificando l'assistito nell'apposito campo "**Posizione anagrafica**" con il codice **152 "Richiesta asilo politico/Richiesta protezione internazionale"**. Nel caso in cui **non** si ritenga necessario rilasciare contestualmente l'esenzione 7R3, gli uffici non dovranno fare ulteriori operazioni (l'applicativo di Gestione Anagrafe Unica Regionale aggiorna in automatico la posizione su SOGEI durante la notte successiva all'inserimento o alla modifica della posizione anagrafica); in caso contrario dovranno inserire la relativa posizione nell'Anagrafe Sanitaria del Sistema TS tramite la funzione on-line Gestione Assistiti del portale www.sistemats.it, selezionando la casella "**Tessera senza Valenza TEAM**" e, successivamente, provvederanno al rilascio del certificato 7R3 utilizzando esclusivamente l'applicazione di gestione delle autocertificazioni, presente nello stesso portale, inserendo nella funzione dedicata alle note la seguente descrizione: "Richiedente asilo politico/protezione internazionale. Circolare ministeriale n. 5 del 24.3.2000".

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivo "Dublino". In tal caso gli uffici di Anagrafe delle Aziende Ulss dovranno provvedere all'inserimento della posizione in Anagrafe Unica Regionale assegnando idonea categoria e classificando l'assistito nell'apposito campo "**Posizione anagrafica**" con il codice **176 "Dublino"** determinando l'emissione della "**Tessera senza Valenza TEAM**".

In assenza delle condizioni sopra indicate, trova applicazione la normativa relativa all'assistenza sanitaria a favore degli stranieri non iscritti al S.s.n. con rilascio di tessera con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure amministrative.



Tavola sinottica 17 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei richiedenti asilo politico/richiedenti protezione internazionale/Dublino.

Tavola sinottica 17 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Prima Iscrizione		
Richiesta asilo politico/Richiesta protezione internazionale Dublino	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale numerico provvisorio o codice fiscale alfanumerico; • ricevuta (permesso di soggiorno provvisorio) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; • idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale numerico provvisorio o codice fiscale alfanumerico; • permesso di soggiorno in corso di validità; • idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.
Rinnovo iscrizione		
Richiesta asilo politico/Richiesta protezione internazionale Dublino	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale numerico provvisorio o codice fiscale alfanumerico; • ricevuta (permesso di soggiorno provvisorio) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; • idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale numerico provvisorio o codice fiscale alfanumerico; • permesso di soggiorno in corso di validità; • idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.

8.2.6. Permesso di soggiorno per asilo politico/protezione internazionale, protezione sussidiaria

Fonte: artt. 11, 17, 23, 27 del D. Lgs. n. 251/2007 (recepimento Direttiva 2004/83/CE); D. Lgs. n. 18/2014 (recepimento Direttiva 2011/95/UE); art. 34 del D. Lgs. n. 286/1998.

I cittadini stranieri che abbiano fatto richiesta di protezione internazionale, al termine del procedimento relativo alla protezione stessa, possono ottenere dalla Commissione territoriale competente l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

1. riconoscimento dello status di rifugiato con conseguente emissione del permesso di soggiorno per motivi di asilo politico, valido cinque anni e rinnovabile;
2. diniego, per assenza dei requisiti, dello status di rifugiato ma riconoscimento dello status di protezione sussidiaria in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che, se il cittadino extracomunitario ritornasse nel proprio Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può o



non vuole, a causa di tale rischio avvalersi della protezione di detto Paese. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha validità quinquennale, rinnovabile previa verifica delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.

I cittadini extracomunitari individuati alle predette categorie 1 e 2 sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **153 Asilo politico/Protezione internazionale** oppure codice **178 Protezione sussidiaria**.

Tavola sinottica 18 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria.

Tavola sinottica 18 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Iscrizione		
Asilo politico Protezione sussidiaria	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno; • copia del permesso di soggiorno scaduto; • idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.

8.2.7. Permesso di soggiorno per cure mediche - Cittadina extracomunitaria in gravidanza

Fonte: art. 19, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 28 D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Nei confronti delle cittadine straniere in stato di gravidanza e/o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono è previsto il divieto di espulsione.

Alle cittadine straniere che si trovino in tali circostanze, per il tempo attestato mediante idonea documentazione sanitaria è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche da parte della Questura.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della Legge n. 40/1998, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, anche al marito convivente viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto per la coniuge in gravidanza.

Sono obbligatoriamente iscritte al S.s.n. unicamente le cittadine straniere in gravidanza e/o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. La copertura sanitaria è valida solamente sul territorio nazionale.



AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **177 Cure mediche/gravidenza ex art. 19, co 2 lett. d) D. Lgs. 286/1998.**

Tavola sinottica 19 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. delle cittadine extracomunitarie in gravidanza.

Tavola sinottica 19 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Cure mediche	Iscrizione	
	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; • idonea certificazione sanitaria che attesti lo stato di gravidanza; • idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • idonea certificazione sanitaria che attesti lo stato di gravidanza; • idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.

8.2.8. Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

Fonte: art. 34 del D. Lgs. n. 286/1998, art. 11 del D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

I cittadini stranieri che chiedono il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana facendo ingresso in Italia con visto di breve durata o in regime di esenzione di visto, cui la Questura rilasci il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **207 Attesa cittadinanza.**



Tavola sinottica 20 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini stranieri richiedenti la cittadinanza italiana.

Tavola sinottica 20 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Iscrizione		
Attesa cittadinanza	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità; • idonea documentazione che certifichi l'inizio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno.	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità; • idonea documentazione che certifichi l'inizio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

8.2.9. Minori stranieri

Fonte: art. 34, comma 1, lettera b-bis), art 19, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 11, comma 1, lettera c-sexsies, del D.P.R. n. 394/1999; L. n. 47 del 7 aprile 2017; art. 63, comma 4 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981; Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 24622 del 28 agosto 2017; art. 9, comma 4 della L. n. 184/1983.

Ai minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono garantiti i diritti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, nella quale è espressamente prescritto che *“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche....delle autorità amministrative...l'interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente”*.

La Legge n. 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” ha introdotto importanti novità legislative e più precisamente:

- 1) il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati;
- 2) il divieto di respingimento per i minori stranieri adottati che non sono muniti di visto di ingresso, rilasciato ai sensi dell'art. 32 della L. n. 184/1983, e che sono accompagnati da almeno un genitore o parenti entro il quarto grado.

La Questura territorialmente competente, per i casi in cui è vietato il respingimento o l'espulsione può rilasciare un permesso di soggiorno per:

- a) **minore età** su richiesta del minore (seppur in assenza di passaporto o documento equipollente), direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina di un tutore, valido fino al compimento della maggiore età. Il permesso di soggiorno per minore età ha validità solo sul territorio nazionale;



- b) **affidamento**, sostitutivo del titolo di soggiorno per minore età, qualora sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte del Tribunale per i minorenni. Tale titolo di soggiorno ha durata biennale, rinnovabile ed è valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso;
- c) **motivi familiari** per il minore di quattordici anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

I minori stranieri non accompagnati sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n. anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno ugualmente ai minori stranieri inseriti in un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile, gestito da un ente pubblico o privato.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **174 Minore età, 225 Affidamento, 189 Motivi familiari, 175 Integrazione minore** in relazione alla fattispecie di appartenenza del cittadino minore.

Si evidenzia infine che ai minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono garantite la tutela della salute e l'assistenza sanitaria, sul territorio regionale, tramite l'accesso alla più ampia e capillare rete dei Consultori familiari presenti in ambito distrettuale, nelle more dell'emanazione di precise indicazioni ministeriali, finalizzate a rendere operativamente fattibile l'iscrizione al S.s.n. ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Tavola sinottica 21 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei minori, cittadini extracomunitari.

Tavola sinottica 21 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Prima Iscrizione		
Minore età Affidamento Integrazione minore Motivi familiari	A. Temporanea (in relazione tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale; • documento di identità del tutore o dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'affidatario; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; • documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista; • residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.



Tavola sinottica 21 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Minore età Affidamento Integrazione minore Motivi familiari	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale; • documento di identità del tutore o dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'affidatario; • permesso di soggiorno in corso di validità; • documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.
Rinnovo iscrizione		
Minore età Affidamento Integrazione minore Motivi familiari	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità (se esistente); • codice fiscale; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; • copia del permesso di soggiorno scaduto; • documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • permesso di soggiorno in corso di validità; • codice fiscale; • documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.

8.2.9.1. Minori adottati o affidati a scopo di adozione

Fonte: art. 34 del D. lgs. n. 286/1998; Direttiva del Ministro dell'Interno e del Ministro delle Politiche della Famiglia del 21 febbraio 2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/VI/L.3.b.a/5719 del 17 aprile 2007.

Ai minori cittadini stranieri adottati o affidati a scopo di adozione non è rilasciato alcun permesso di soggiorno. Tali cittadini minori godono, fin dall'ingresso in Italia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano.

In base a disposizioni ministeriali i minori, cittadini stranieri adottati o affidati a scopo di adozione sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n. con le stesse modalità previste per il minore italiano ovvero previsa esibizione del documento d'identità del genitore, autocertificazione dello stato di famiglia del genitore e codice fiscale del minore.



8.2.10. Detenuti o cittadini stranieri con forme alternative di pena

Fonte: D. Lgs. n. 230/1999; art. 11 D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000.

Ai sensi della normativa vigente sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n. tutti i cittadini stranieri detenuti e internati, in possesso o meno del titolo di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.

I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa (pagamento del ticket) per le prestazioni erogate dal S.s.n.

Non sono invece esenti dalla compartecipazione alla spesa né i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, né i soggetti in stato di detenzione domiciliare, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative della libertà personale al di fuori degli istituti penitenziari o delle altre strutture del circuito dell'amministrazione della giustizia.

Si evidenzia infine che è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 206 Detenuti/Forme alternative di pena** o con il codice **180 Motivi di giustizia**.

Tavola sinottica 22 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini extracomunitari detenuti/con forme alternative di pena.

Tavola sinottica 22 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Iscrizione		
Detenuti/forme alternative di pena	A. Temporanea per la durata dello stato di detenzione	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • idonea documentazione rilasciata dall'autorità giudiziaria o dall'Istituto penitenziario.
	Iscrizione	
Motivi di giustizia	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; • idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.



8.3. Novità introdotte dal Decreto sicurezza n. 113 del 04 ottobre 2018 convertito in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018.

Fonte: D.L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018.

Il c.d. “Decreto sicurezza”, così come convertito in legge, ha eliminato dall’ordinamento giuridico il permesso di soggiorno per motivi umanitari e introdotto le seguenti nuove tipologie di permesso di soggiorno:

- Protezione speciale (art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008);
- Casi speciali (art. 18, 18-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
- Cure mediche (art. 19, comma 2 lettera d-bis del D. lgs. n. 286/1998);
- Calamità (art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
- Atti di particolare valore civile (art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998).

8.3.1. Permesso di soggiorno per protezione speciale

Fonte: art. 32, comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008 e art. 34 così come modificati dal D.L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018.

Nei casi di non accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale e qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1 del D. Lgs. n. 286/1998, quest’ultima trasmette gli atti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno annuale per protezione speciale.

Tale permesso di soggiorno è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

I cittadini stranieri rientranti in tale categoria sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 208 Protezione speciale.**

8.3.2. Permesso di soggiorno per casi speciali

Fonte: artt. 18, 18-bis, 22, comma 12-quater, 34 del D. Lgs. n. 286/1998 così come modificati dal D. L. n. 113/2018 e convertito in L. n. 132/2018.

Il permesso di soggiorno per casi speciali può essere rilasciato alle vittime di violenza domestica e nei casi di particolare sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale.

Tale permesso di soggiorno può avere la validità di sei mesi o di un anno.

I cittadini stranieri rientranti in tale categoria sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 209 Casi speciali.**



Tavola sinottica 23 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale e casi speciali.

Tavola sinottica 23 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Iscrizione		
Protezione speciale Casi speciali	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; • idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.

8.3.3. Permesso di soggiorno per cure mediche – Condizioni di salute di particolare gravità

Fonte: art. 19, comma 2 lettera d-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (lettera aggiunta dal D. L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018); Nota Coordinamento Commissione Salute prot. n. 348/SAV del 27 marzo 2019

Gli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.s.n. sono inespellibili dal territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998.

La Questura rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate.

Tale permesso di soggiorno è valido solo sul territorio nazionale.

La Commissione Salute, nel corso della riunione del 20 marzo 2019, ha individuato alcune regole per la gestione del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. d)-bis D. Lgs. 286/1998 ai fini di consentire l'applicazione della norma sul territorio nazionale in modo uniforme. Più precisamente:

- il permesso di soggiorno deve riportare un'esplicita definizione (con riferimento all'art. 19, comma 2 lett. d)-bis del D. Lgs. 286/98) "CURE MEDICHE ART. 19 C2 L.D/DBIS TUI";
- tale permesso non deve essere confuso con il permesso per cure mediche (art. 36, D.Lgs. 286/98 "Ingresso e soggiorno per cure mediche", che prevede il pagamento delle prestazioni sanitarie a carico dello straniero;
- il rilascio dev'essere limitato ai casi di particolare gravità sanitaria, per la valutazione della quale lo straniero dovrà esibire alla Questura la idonea documentazione sanitaria attestante la condizione di



salute tale da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese di origine o provenienza;

- la Questura competente per il rilascio del permesso è **esclusivamente** quella sul cui territorio insiste l'Azienda sanitaria che ha rilasciato la documentazione sanitaria.

Tali cittadini sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **210 Cure mediche ex art. 19, comma 2 lett. d)-bis D. Lgs. 286/1998.**

Tavola sinottica 24 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini extracomunitari che versano in condizioni di salute di particolare gravità.

Tavola sinottica 24 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Iscrizione		
Cure mediche	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o sua autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; • idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o sua autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.

8.3.4. Permesso di soggiorno per calamità

Fonte: art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (articolo inserito dal D. L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018).

Il permesso di soggiorno per calamità è rilasciato dalla Questura qualora il Paese verso il quale il cittadino straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Tale titolo di soggiorno ha la durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi qualora permangano le condizioni citate, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Consente di svolgere attività lavorativa.

Tale permesso di soggiorno è valido solo sul territorio nazionale.

Il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per calamità è iscritto a titolo obbligatorio al S.s.n.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **211 Calamità.**



8.3.5. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

Fonte: art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (articolo inserito dal D. L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018).

Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per atti di particolare civile è iscritto a titolo obbligatorio al S.s.n.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 212 Atti di particolare valore civile.**

Tavola sinottica 25 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di permesso di soggiorno per calamità e atti di particolare valore civile.

Tavola sinottica 25 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Iscrizione		
Calamità Atti di particolare valore civile	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; • idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.

8.4. Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: artt. 22 e 34 del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/VI/11494/L3.b.a. del 19 luglio 2007.

I cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, possono essere iscritti alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore di un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno del reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Tali cittadini, anche nel caso in cui esibiscano il permesso di soggiorno per attesa occupazione mantengono l'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. unitamente ai familiari legalmente soggiornanti.

Hanno altresì diritto al mantenimento dell'iscrizione obbligatoria al S.s.n.:

a) i cittadini stranieri che abbiano contratto malattia o subito infortunio o malattia professionale che non consenta di lasciare il territorio nazionale, ai quali la Questura abbia rilasciato alla scadenza del precedente titolo di soggiorno il permesso di soggiorno per cure mediche;



b) i cittadini stranieri, figli maggiorenni di genitori regolarmente soggiornanti, titolari di permesso di soggiorno per studio, già titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **162 Studio** o codice **215 Attesa occupazione** in relazione alla fattispecie di appartenenza del cittadino.

Tavola sinottica 26 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Tavola sinottica 26 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Studio (rilasciato a figli maggiorenni di genitori regolarmente soggiornanti, già precedentemente iscritti a titolo obbligatorio)	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione del genitore attestante la condizione di familiare a carico.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione del genitore attestante la condizione di familiare a carico.
Attesa occupazione	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.

8.4.1. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Fonte: artt. 9, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 16 del D.P.R. n. 394/1999.

Il cittadino straniero residente già iscritto a titolo obbligatorio al S.s.n., al quale la Questura rilasci un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), mantiene il medesimo titolo all'iscrizione al S.s.n., a tempo indeterminato, salvo la verifica a cadenza triennale della residenza e del diritto di soggiorno.

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica** codice **193 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**.



Tavola sinottica 27 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Tavola sinottica 27 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) già iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • autocertificazione di residenza.
	B. Iscrizione a tempo indeterminato, salvo la verifica triennale dei requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; • autocertificazione di residenza.

8.4.2. Carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Fonte: artt. 2, 17 del D. Lgs. n. 30/2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009; Nota del Ministero dell'Interno prot. n. 26215 del 8 agosto 2013.

Ai familiari extracomunitari residenti, di cittadino appartenente all'UE/italiano lavoratore subordinato o autonomo, quali:

- a) coniuge;
- b) partner che abbia contratto con cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;
- c) discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- d) ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;

che maturino il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Tali cittadini mantengono l'iscrizione obbligatoria al S.s.n. a tempo indeterminato, salvo la verifica triennale della residenza ad eccezione dei genitori ultrasessantacinquenni che hanno fatto ingresso dopo il 05 novembre 2008. Questi ultimi continuano ad essere tenuti alla stipula di una polizza assicurativa o all'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. previo pagamento di un contributo.

Per le modalità di calcolo del contributo, vedasi paragrafi 9.1 e Appendice "Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo".

AUR: idonea categoria - **Posizione anagrafica codice 223 Carta di soggiorno permanente D. Lgs. 30/2007.**



Tavola sinottica 28 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Tavola sinottica 28 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Mantenimento iscrizione		
Carta di soggiorno permanente per familiare non avente la cittadinanza di uno Stato Membro - Coniuge - Partner - Discendenti diretti con meno di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner - Ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno permanente; • autocertificazione di residenza; • autocertificazione dello stato di famiglia; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico per discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner; • copia contratto di lavoro cittadino appartenente all'UE.
	B. A tempo indeterminato, salvo la verifica triennale dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • carta di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza; • autocertificazione dello stato di famiglia; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico per discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner; • copia contratto di lavoro cittadino appartenente all'UE.

9. Cittadini extracomunitari iscritti a titolo volontario al S.s.n. – Principi generali

Fonte: art. 34, comma 3, art. 27-ter, art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 9, comma 7, art. 11, comma 3, art. 42, comma 6 del D.P.R. n. 394/1999; D.M. 8 ottobre 1986, Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale ovvero mediante iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

L'iscrizione avviene presso l'Azienda ULSS di residenza ovvero, nel caso di prima iscrizione, di domicilio. Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento all'effettiva dimora.

L'iscrizione a titolo volontario:

- comporta il versamento di un contributo in percentuale al reddito, secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986 ed è valida anche per i familiari a carico;



- comporta il versamento di un contributo forfettario per gli studenti iscritti ad un corso di studi o per le persone alla pari. Il contributo forfettario non è valido qualora lo studente o la persona alla pari abbia dei familiari a carico. In questo caso il contributo sarà calcolato in percentuale al reddito secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986;
- è concessa solamente ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi, fatta eccezione per gli studenti e le persone alla pari che possono chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori;
- è valida per l'anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva;
- dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal S.s.n. sul territorio italiano a parità con il cittadino italiano;
- non è consentita ai cittadini che fanno ingresso sul territorio italiano per motivi di cura e a coloro che entrano per motivi di turismo e affari.

Nei casi in cui sia consentita l'iscrizione volontaria l'Azienda Ulss provvede all'iscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo e rilascia allo stesso la documentazione attestante l'iscrizione stessa. Tale iscrizione esplica la sua completa efficacia solo a seguito della presentazione del permesso di soggiorno.

9.1. Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Motivi di soggiorno

Fonte: artt. 27, 27-ter, 29, 34, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998; artt. 9, comma 7, 11, comma 3, 42, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999; D.M. 8 ottobre 1986, Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

Sono iscrivibili a titolo volontario al S.s.n. le seguenti categorie di cittadini stranieri:

- » studenti, privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani;
- » persone alla pari;
- » titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva che non svolgono alcuna attività lavorativa;
- » personale religioso;
- » personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia;
- » dipendenti stranieri di Organizzazioni Internazionali operanti in Italia;
- » ricercatori;
- » genitori ultrasessantacinquenni, familiari di cittadino dell'UE/italiano che fanno ingresso dopo il 05 novembre 2008 titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, carta di soggiorno di familiare dell'UE o carta di soggiorno permanente;
- » i lavoratori individuati all'art. 27, comma 1, lettere a), i), e q) del D. Lgs. n. 286/1998 che non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche quali:
 - dirigenti o personale altamente specializzato di società estere;
 - lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano



temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia;

- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia;
- » tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

Ai sensi della normativa vigente il cittadino straniero per il ritiro del titolo di soggiorno deve esibire alla Questura documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.

Per le modalità di calcolo del contributo, vedasi Appendice "Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo".

AUR: categoria **16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica** con uno dei seguenti codici **162 Studio, 182 Persona alla pari, 185 Residenza elettiva, 184 Motivi religiosi, 191 Personale diplomatico, 192 Dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali, 188 Ricerca scientifica, 187 Assistenza minore, 222 Carta di soggiorno di familiare UE D. Lgs. 30/2007, 223 Carta di soggiorno permanente D. Lgs. 30/2007, 189 Motivi familiari** a seconda della fattispecie di appartenenza del cittadino.

9.1.1. Permesso di soggiorno per Ricerca Scientifica

Fonte: art. 27-ter del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 4916 del 28 luglio 2010.

Destinatari del permesso di soggiorno per ricerca scientifica sono i cittadini dei Paesi terzi i quali, in virtù di una convenzione di accoglienza, stipulata con una Università o Ente di Ricerca registrati, sono chiamati a svolgere attività di ricerca nelle forme di lavoro autonomo, di lavoro subordinato o di borsa di addestramento alla ricerca, dunque, anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post dottorato.

Risultano esclusi invece dall'applicazione dell'art. 27-ter del D. Lgs. n. 286/1998, in quanto rientranti nei destinatari di permesso di soggiorno per motivi di studio, i cittadini dei Paesi terzi richiedenti visto di ingresso per il conseguimento dei seguenti titoli, indipendentemente dall'eventuale attività di ricerca svolta:

- Diploma di Scuola di Specializzazione;
- Dottorato di ricerca (con l'attribuzione o meno di borsa di studio);
- Master universitario (con l'attribuzione o meno di borsa di studio);
- Corso di perfezionamento (con l'attribuzione o meno di borsa di studio).

Per entrambe le tipologie di permesso di soggiorno, ai sensi della normativa vigente, l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria può avvenire mediante una delle opzioni di seguito indicate:

- stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale;
- iscrizione a titolo volontario al S.s.n.



In riferimento all'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. si evidenzia che, solamente nel caso di permesso di soggiorno per motivi di studio, è possibile applicare la misura del contributo forfettario pari ad € 149,77. Il contributo forfettario è previsto solamente qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani. Tale contributo forfettario non è valido nel caso in cui gli studenti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo dovrà essere calcolata in base alle disposizioni contenute all'art. 1 del D.M. 8 ottobre 1986.

Per le modalità di calcolo del contributo, vedasi Appendice "Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo".

Le disposizioni di cui all'art. 1 sopracitato trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica e relativi familiari.

Tavola sinottica 29 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

Tavola sinottica 29 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Prima Iscrizione		
» Studio (anche per periodi inferiori a tre mesi) » Persona alla pari (anche per periodi inferiori a tre mesi) » Residenza elettiva » Motivi religiosi » Ricerca scientifica » Assistenza minore » Lavoro casi particolari Nonché: » Personale diplomatico e consolare delle rappresentanze estere operanti in Italia (con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al S.s.n.) » Dipendenti stranieri di Organizzazioni Internazionali operanti in Italia	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno; • copia visto di ingresso (qualora previsto); • copia nulla osta (se previsto dalla normativa); • autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.
	B. Validità fino al 31/12 o fino alla scadenza del permesso di soggiorno in caso di scadenza infra-annuale	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.



Tavola sinottica 29 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Rinnovo Iscrizione		
» Studio (anche per periodi inferiori a tre mesi) » Persona alla pari (anche per periodi inferiori a tre mesi) » Residenza elettiva » Motivi religiosi » Ricerca scientifica » Assistenza minore » Lavoro casi particolari Nonché: » Personale diplomatico e consolare delle rappresentanze estere operanti in Italia (con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al S.s.n.) » Dipendenti stranieri di Organizzazioni Internazionali operanti in Italia	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; • copia del permesso di soggiorno scaduto; • autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.
	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre) o scadenza infra-annuale, coincidente con scadenza permesso di soggiorno (rinnovabile sino al 31/12)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.

N.B.: I familiari dei cittadini extracomunitari rientranti nelle categorie evidenziate alla tavola sinottica 29, titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari, seguono la condizione del capofamiglia.

9.1.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a genitori ultrasessantacinquenni

Fonte: artt. 5, comma 4, 19, 29, 29-bis del D. Lgs. n. 286/1998, modificato dal D. Lgs. n. 160/2008; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009; art. 19 Circolare del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2009; Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGRUERI/VI/1.3.b.a/4537 del 24 febbraio 2009 e prot. n. DGRUERI/VI/1.3.b.a./9682 del 4 maggio 2009; Note della Regione del Veneto prot. n. 593050 del 27 ottobre 2009, n. 10107 del 10 gennaio 2014 e n. 27642 del 21 gennaio 2015.

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante che chiede il ricongiungimento del genitore ultrasessantacinquenne, dopo il 5 novembre 2008, deve dimostrare la disponibilità di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l'iscrizione a titolo volontario al S.s.n., previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale,



sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale citato, il Ministero dell'Interno ha stabilito che il cittadino straniero che richiede di ricongiungere il genitore ultrasessantacinquenne, al momento della presentazione dell'istanza può rendere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, per poi stipularla effettivamente entro gli 8 giorni successivi all'ingresso dei congiunti in Italia e prima della presentazione allo Sportello Unico Immigrazione.

In attesa dell'emanazione del decreto previsto, si applica il D.M. 8 ottobre 1986, in materia di iscrizione volontaria al S.s.n., tutt'ora vigente.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche qualora il ricongiungimento/coesione del genitore extracomunitario ultrasessantacinquenne a carico avvenga con cittadino che abbia acquisito la cittadinanza italiana o comunitaria così come stabilito dalla Commissione Europea con Comunicazione 313/2009.

Il genitore non ancora ultrasessantacinquenne, entrato dopo il 5 novembre 2008, che al momento del rinnovo del permesso di soggiorno abbia raggiunto il 65° anno di età, considerato che ai sensi della normativa nazionale vigente è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa o all'iscrizione volontaria al S.s.n. previo versamento di un contributo.

Il genitore ultrasessantacinquenne, già iscritto a titolo volontario al S.s.n., conserva tale titolo di iscrizione anche in occasione dell'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il calcolo del contributo avviene sul reddito di colui che effettua il ricongiungimento/coesione e, qualora insufficiente in relazione al numero dei familiari, si terrà conto anche del reddito dei familiari conviventi con il richiedente il ricongiungimento/coesione.

AUR: categoria **16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica** con uno dei seguenti codici **183 Motivi familiari – genitore ultrasessantacinquenne, 193 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**



Tavola sinottica 30 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. per cittadini extracomunitari, genitori ultra sessantacinquenni, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tavola sinottica 30 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Prima Iscrizione		
Motivi familiari (Genitore con più di 65 anni a carico entrato dopo il 5/11/2008)	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • copia visto per ricongiungimento familiare (ove previsto); • copia nulla osta (ove previsto); • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente o idonea documentazione relativa al rapporto familiare; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.
	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente o idonea documentazione relativa al rapporto familiare; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.
Rinnovo iscrizione		
Motivi familiari (Genitore con più di 65 anni a carico entrato dopo il 5/11/2008) Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • copia del permesso di soggiorno scaduto; • autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.



Tavola sinottica 30 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Motivi familiari (Genitore con più di 65 anni a carico entrato dopo il 5/11/2008) Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre) o scadenza infra-annuale (rinnovabile sino al 31/12) coincidente con scadenza permesso di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.

9.1.3. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado

Fonte: art. 19, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 286/1998; art. 28 D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Il cittadino extracomunitario convivente con parente italiano entro il 2° grado può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto cittadino inespellibile. L'adozione del provvedimento favorevole, con conseguente rilascio del titolo di soggiorno, compete alla Questura una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La Questura rilascia il permesso per motivi familiari ex art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998.

Tali familiari, seppur inespellibili non rientrano tra i beneficiari dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. in quanto non rientranti tra le categorie di cittadini stranieri ricongiungibili da parte del cittadino già regolarmente presente sul territorio italiano, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U.I.).

L'iscrizione potrà avvenire esclusivamente a titolo volontario qualora il cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998 dimostri di essere a carico del familiare convivente.

AUR: categoria **16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica codice 189 Motivi familiari.**



Tavola sinottica 31 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. per cittadini extracomunitari, parenti entro il 2° grado conviventi con cittadino italiano, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

Tavola sinottica 31 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Prima Iscrizione		
Motivi familiari Parente entro 2° grado di cittadino italiano Fratello/sorella Nonno Nipote	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale); • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.
	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.
Rinnovo iscrizione		
Motivi familiari Parente entro 2° grado di cittadino italiano Fratello/sorella Nonno Nipote	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • copia del permesso di soggiorno scaduto; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.
	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre) o scadenza infra-annuale (rinnovabile sino al 31/12) coincidente con scadenza permesso di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità; • autocertificazione dello stato di famiglia, se residente; • autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.



9.1.4. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti

Fonte: art. 34, comma 3; art. 39-bis.1 del D. Lgs. 286/1998.

Il cittadino straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore in possesso dei requisiti reddituali previsti all'art. 29, comma 3 lettera b) e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 34, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 (assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale ovvero mediante iscrizione a titolo volontario al S.s.n., previo versamento di un contributo, calcolato sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero), alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove mesi e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato.

9.2. Mantenimento dell'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Fonte: artt. 9, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 16 del D.P.R. n. 394/1999.

Il cittadino straniero residente già iscritto a titolo volontario al S.s.n., al quale la Questura rilasci un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, mantiene il medesimo titolo all'iscrizione al S.s.n., a meno che non svolga attività lavorativa nel territorio nazionale con conseguente diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n.

AUR: categoria **16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica codice 193 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**

Tavola sinottica 32 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

Tavola sinottica 32 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) già iscritti a titolo volontario al S.s.n.	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (kit rilasciato dall'Ufficio postale); • autocertificazione di residenza; • ricevuta di versamento del contributo dovuto.
	B. Iscrizione a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> • documento di identità; • codice fiscale o autocertificazione; • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; • permesso di soggiorno in corso di validità; • autocertificazione di residenza.



10. Permesso di soggiorno per volontariato

Fonte: art. 27-bis del D. Lgs. n. 286/1998 così come modificato dal D. Lgs. n. 71/2018.

Ai sensi della normativa vigente è consentito il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, previo rilascio di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato e relativo visto di ingresso da parte delle rappresentanze consolari all'estero.

All'organizzazione promotrice e responsabile del programma del volontariato compete la sottoscrizione obbligatoria di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria.

11. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

Fonte: art. 9-bis del D. Lgs. n. 286/1998.

Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione Europea può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

- a) esercitare un'attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
- b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali e di una assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno.

Nelle fattispecie individuate alle predette lettere a), b) e c) la Questura può rilasciare al cittadino straniero e ai relativi familiari un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la modalità di iscrizione al S.s.n. seguirà la modalità definita in relazione alla categoria di appartenenza del cittadino interessato

Per soggiorni inferiori a tre mesi, il cittadino straniero è tenuto a dichiarare la propria presenza al Questore. In tal caso trova applicazione la normativa di riferimento del temporaneo soggiorno sul territorio di un altro Stato membro.

12. Cittadini extracomunitari che entrano in Italia per motivi di cura

Fonte: art. 36 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 44 del D.P.R. n. 394/1999.

L'art. 36 del D. Lgs. n. 286/1998 e l'art. 44 del D.P.R. n. 394/1999 disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia per cure mediche.

I cittadini stranieri titolari di tale permesso di soggiorno non sono iscritti ad alcun titolo al S.s.n.

Sono previste tre fattispecie di seguito meglio dettagliate:



12.1. Cittadino extracomunitario che chiede il visto di ingresso per motivo di cure mediche

Il cittadino extracomunitario che intende ricevere cure mediche in Italia, con la corresponsione dei relativi oneri, e l'eventuale accompagnatore, possono ottenere uno specifico visto di ingresso dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, presentando la seguente documentazione:

- » dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- » attestazione dell'avvenuto deposito a favore della struttura prescelta di una somma a titolo cauzionale, in euro o dollari statunitensi pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- » documentazione comprovante la disponibilità in Italia, attraverso la dichiarazione di un garante, di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore.

12.2. Cittadino extracomunitario che viene trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, può autorizzare l'ingresso per cure in Italia di cittadini extracomunitari residenti in Paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due Ministri.

Il Ministero della Salute, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che ritiene idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse strutture l'onere delle prestazioni sanitarie. Non vengono, invece, rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura.

12.3. Cittadino extracomunitario che viene trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari della Regione

La Regione, nell'ambito della quota del FSN ad essa destinata, d'intesa con il Ministero della Salute, le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere, autorizza l'erogazione di prestazioni di alta specializzazione che rientrino in programmi assistenziali approvati dalla Regione, a favore di:

- » cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- » cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del S.s.n.



A partire dal 2001 la Giunta della Regione del Veneto ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'UE.

13. Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (Straniero Temporaneamente Presente – Codice STP)

Fonte: art. 35, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999; D.P.R. n. 309/1990; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Circolare della Regione del Veneto n. 16 6 novembre 2000.

Ai cittadini Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, in condizioni di indigenza, sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate:

- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
- cure essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio: prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

In particolare sono garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;

Si specifica che tra le prestazioni indifferibili, urgenti nonché continuative è compresa l'erogazione di prestazioni di assistenza integrativa e protesica previste dai LEA ritenute urgenti ed indispensabili, su specifica valutazione e prescrizione medica.

Trovano applicazione le disposizioni in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

In occasione della prima erogazione dell'assistenza sanitaria (o preventivamente, in particolare nei programmi di prevenzione, per facilitare l'accesso alle cure) può essere rilasciato un codice regionale a sigla STP a cura delle Aziende ULSS.

Il Codice STP, è individuale con validità annuale, rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Lo stato di indigenza è attestato mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch'essa valevole un anno.



Le prestazioni vengono erogate senza oneri a carico dei cittadini extracomunitari indigenti, irregolarmente presenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Nell'ambito dell'assistenza ospedaliera l'erogazione del farmaco è compresa nel ricovero ospedaliero o nei trattamenti ambulatoriali. La prescrizione di farmaci ritenuti urgenti ed essenziali non compresi nell'assistenza ospedaliera (ricovero o trattamento ambulatoriale) può essere effettuata secondo le modalità vigenti (ricetta rossa) e l'erogazione è garantita a livello territoriale attraverso i canali autorizzati (farmacie convenzionate, distribuzione diretta), a parità di condizioni col cittadino italiano (pagamento di quota fissa).

L'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino extracomunitario non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

AUR: categoria **80 STP**.

Il codice assegnato deve essere utilizzato sia per la rendicontazione delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate al S.s.n., sia per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili a parità di condizioni di partecipazione.

A partire dal 1° gennaio 2017 gli oneri relativi a tutte le prestazioni sanitarie erogabili ai sensi della normativa vigente sono a carico del Ministero della Salute.



Parte III - Stati convenzionati e modulistica di riferimento

La Repubblica italiana intrattiene specifici Accordi bilaterali di reciprocità in materia di sicurezza sociale con alcuni Paesi che pur ricalcando in linea di massima la normativa comunitaria, prevedono modalità e livelli assistenziali differenziati da Paese a Paese.

Fermo restando le regole che disciplinano il soggiorno dei cittadini stranieri, quali il visto di ingresso, il permesso di soggiorno ampiamente trattati ai capitoli precedenti, il cittadino straniero appartenente agli Stati con cui vigono le convenzioni ha diritto ad ottenere cure urgenti/necessarie in forma diretta, secondo la natura del soggiorno e alla categoria di appartenenza, alle condizioni stabilite da ciascuna Convenzione di riferimento, qualora in possesso della prevista modulistica e con l'applicazione del vigente regime di compartecipazione alla spesa sanitaria o di esenzione. Le esenzioni, per patologia e per reddito, possono essere applicate, a parità del cittadino italiano, unicamente per i cittadini appartenenti agli Stati in convenzione residenti in Italia e iscritti al S.s.n., e quindi non ai cittadini che si trovano in temporaneo soggiorno in Italia.

Le convenzioni, se non espressamente previsto, si applicano esclusivamente ai cittadini italiani e a quelli appartenenti agli Stati con cui vigono gli accordi. Si prescinde dalla nazionalità unicamente per i familiari dei cittadini in questione.

La modulistica attestante il diritto all'assistenza sanitaria per le varie situazioni va presentata agli uffici competenti dell'Azienda ULSS i quali provvederanno al rilascio **dell'Allegato 6** contenente le informazioni necessarie per accedere all'assistenza sanitaria e per i successivi adempimenti e addebiti alle istituzioni estere.

Tali assistiti, qualora iscritti al S.s.n., in quanto titolari di modelli rilasciati dalle istituzioni in convenzione, **non hanno diritto al rilascio della TEAM, né dei documenti portabili S1 e S2, che spettano esclusivamente ai cittadini appartenenti all'UE o assoggettati ai regolamenti di sicurezza sociale.**

I cittadini appartenenti agli Stati con cui vigono le sotto elencate convenzioni, che si trovino in territorio italiano, ma privi della prevista modulistica, sono assoggettati esclusivamente alla normativa riguardante i cittadini extracomunitari.

L'Italia aveva stipulato un Accordo in materia di assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gennaio 1961, con la allora Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia che dopo gli eventi bellici, si è suddivisa in varie realtà geopolitiche.

In attesa della stipula di nuove convenzioni alla sopra citata convenzione sono subentrati gli Stati Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Serbia –Montenegro che hanno aderito all'Accordo del 1° gennaio 1961.

La descrizione delle singole convenzioni riporta in sintesi, nelle successive schede, le disposizioni previste per i cittadini stranieri in Italia, ma ovviamente il rilascio della modulistica è applicabile anche ai cittadini italiani che si recano nei Paesi in oggetto.

Elenco Stati in Convenzione: Argentina, Australia, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Capoverde, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano/Santa Sede, Tunisia.



Argentina

Decorrenza

1° gennaio/1984 ratifica: legge 18 gennaio 1983 n. 32 (firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981)

Campo di applicazione

Persone protette: titolari di pensione e loro familiari (di tutte le categorie)
Esclusioni: le categorie di lavoratori

Rischi protetti

Malattia – cure necessarie

Situazioni protette

- » **Modello I/RA1** - titolari di pensione e familiari in temporaneo soggiorno in Italia: per accedere alle prestazioni sanitarie l'assistito dovrà essere titolare del modello I/RA1;
- » **Modello I/RA2** - titolari di pensione e familiari residenti nel territorio italiano: iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello I/RA2 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore.



Australia

Decorrenza

1° settembre 1988 ratifica: legge 7 giugno 1988 n. 226 (firmata a Roma il 9 gennaio 1986)

Campo di applicazione

Persone protette: cittadini di qualsiasi nazionalità residenti in Australia che hanno diritto all'assistenza sanitaria in Australia e loro familiari, personale delle rappresentanze diplomatiche e familiari conviventi

Rischi protetti

Malattia: cure necessarie nell'ipotesi dell'urgenza in forma diretta per sei mesi.

La limitazione temporale è attenuata per il personale diplomatico o consolare per evidenti ragioni di permanenza oltre i sei mesi previsti sul territorio italiano.

Situazioni protette

Temporaneo soggiorno per un periodo non superiore a 6 mesi (prorogabile se interviene malattia);

Modalità particolari

Non essendo ancora stata approvata una modulistica attestante il diritto alle prestazioni sanitarie il cittadino australiano dovrà esibire alla Azienda ULSS:

- » passaporto o i biglietti di viaggio per individuare la data di ingresso;
- » tessera "Medicare Card".



Brasile

Decorrenza

- » 26 febbraio 1965 - Accordo di emigrazione
ratifica: legge 2 marzo 1963 n. 509 (firmato a Roma il 9 dicembre 1960)
- » 5 agosto 1977 - Protocollo aggiuntivo all'Accordo di emigrazione
ratifica: legge 6 aprile 1977 n. 236 (firmato a Brasilia 30 gennaio 1974)
- » Norme di applicazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di emigrazione (firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974)

Campo di applicazione

Persone protette: cittadini brasiliani:

- » lavoratori subordinati ed assimilati settore privato e lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati (coltivatori diretti mezzadri, coloni, artigiani, commercianti, pescatori della piccola pesca);
- » pensionati delle predette categorie;
- » familiari a carico delle predette categorie.

Esclusioni: pubblici dipendenti

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità
- » infortuni e malattie professionali (solo per i lavoratori)

Situazioni protette

- » **Modello I/B2** - temporaneo soggiorno: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello IB/2;
- » **Modello I/B2** - distacco di lavoratore: per accedere alle prestazioni in questo caso il lavoratore brasiliano distaccato sul territorio italiano, con i suoi familiari, avrà diritto all'**iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente**, su presentazione del modello IB/2 e di lettera di distacco per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In mancanza della residenza e della lettera di distacco il lavoratore potrà ottenere solo le prestazioni che si rendano necessarie;
- » **Modello I/B2** - trasferimento di residenza in Italia del pensionato e dei familiari a carico: **iscrizione obbligatoria al S.s.n.** su presentazione del modello IB/2 e documentazione comprovante la qualità di pensionato per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;
- » **Modello I/B3** - familiare a carico di lavoratore (residente in Brasile) che risiede nel territorio italiano: iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello IB/3 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore.

Esclusioni: trasferimento per cure.



Capoverde

Decorrenza

- » 1° novembre 1983
ratifica: legge 25 gennaio 1983 n. 34 (firmato a Praja il 18 dicembre 1980)
- » 7 maggio 1987 - Accordo amministrativo

Campo di applicazione

Persone protette: cittadini capoverdini, che siano:

- » lavoratori subordinati (pubblici o privati) e lavoratori autonomi;
- » titolari di pensione delle predette categorie;
- » familiari a carico delle predette categorie.

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità
- » infortuni e malattie professionali

Situazioni protette

- » **Modello 111** - temporaneo soggiorno, limitatamente alle **cure urgenti**: per accedere alle prestazioni sanitarie l'assistito dovrà essere titolare del modello 111;
- » **Modello 106** - distacco di lavoratore: il lavoratore capoverdino, con i suoi familiari, distaccato per motivi di lavoro sul territorio italiano avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente, su presentazione del modello 106 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In mancanza della residenza e della lettera di distacco il lavoratore potrà ottenere solo le prestazioni che si rendano necessarie;
- » **Modello 109** - familiare a carico di lavoratore (residente a Capoverde) che risiede nel territorio italiano. Per determinare il carico familiare valgono le regole applicate dal Paese di residenza del familiare (Italia). Il familiare avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello 106 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;
- » **Modello 121** - titolare di pensione: il titolare di pensione erogata dall'istituzione di Capoverde, ed i suoi familiari, che risiede in Italia, per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.s. su presentazione del modello 121 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;
- » **Modello 112** - trasferimento per cure programmate: per poter beneficiare delle cure programmate i cittadini di Capoverde devono presentare il modello 112 emesso dall'istituzione competente che autorizza le cure;
- » **Modello 123** - infortunio sul lavoro - Trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino capoverdino deve esibire il modello 123.



Ex Jugoslavia

Bosnia Erzegovina Macedonia Serbia Montenegro

Decorrenza

- » 1° novembre 1961
ratifica: legge 11 giugno 1960 n. 885 (firmata a Roma il 14 novembre 1957)
- » 10 ottobre 1958 - Accordo amministrativo

Campo di applicazione**Persone protette:** cittadini della ex Jugoslavia:

- » lavoratori subordinati del settore privato ed autonomi assimilati (coltivatori diretti mezzadri, coloni, artigiani, commercianti, pescatori della piccola pesca)
- » pensionati delle predette categorie
- » familiari a carico in delle predette categorie

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità
- » infortuni e malattie professionali

Situazioni protette

- » **Modello OBR7** - temporaneo soggiorno, limitatamente alle **cure urgenti**: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello OBR7;
- » **Modello OBR7** - distacco del lavoratore: il lavoratore distaccato per motivi di lavoro sul territorio italiano avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente, su presentazione del modello OBR7 e alla lettera di distacco per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In mancanza della residenza e della lettera di distacco il lavoratore potrà ottenere solo le prestazioni che si rendano necessarie;
- » **Modello OBR5** - familiare a carico di lavoratore (residente nel territorio della ex Jugoslavia) che risiede nel territorio italiano: il familiare avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello OBR5 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;
- » **Modello OBR8** - trasferimento per cure: per poter beneficiare delle cure programmate i cittadini devono presentare il modello OBR8 emesso dall'istituzione competente che autorizza le cure. Tale modello è previsto anche per ottenere le prestazioni di dialisi;
- » **Modello OBR12** - titolare di pensione: il titolare di pensione erogata da una istituzione della ex Jugoslavia, ed i suoi familiari, che risiede in Italia per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello OBR12 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore.



Principato di Monaco

Decorrenza

- » 1° ottobre 1985
ratifica: legge 5 marzo 1985 n. 130 (firmata a Monaco il 12 febbraio 1982)
- » 12 febbraio 1982 - Accordo amministrativo

Campo di applicazione

Persone protette: cittadini dei due Stati ed i profughi e gli apolidi residenti in uno dei due Stati che siano:

- » lavoratori subordinati del settore privato ed autonomi assimilati (coltivatori diretti mezzadri, coloni, artigiani, commercianti, pescatori della piccola pesca)
- »
- » titolari di pensione delle predette categorie
- » familiari a carico delle predette categorie.

Limitazioni: i dipendenti pubblici ed i pensionati di tale categoria, in applicazione dell'art. 11 della Convenzione, hanno diritto alla copertura della maternità solo per:

- » temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti
- » trasferimento per cure

Esclusioni: agenti diplomatici e consolari (i dipendenti dei Consolati possono optare)

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità
- » infortuni e malattie professionali

Situazioni protette

- » **Modello I/MC8** - temporaneo soggiorno qualora lo stato di salute degli interessati necessiti di **cure immediate**: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello I/MC8. Tale modello può essere utilizzato anche dal lavoratore in distacco di lavoro temporaneo (ed i suoi familiari) che necessiti di cure urgenti;
- » **Modello I/MC4** - titolare di pensione, erogata in virtù della sola legislazione monegasca, che trasferisce la residenza, con i suoi familiari in Italia: il titolare di pensione, ed i suoi familiari, per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/MC4 per la validità del modello;
- » **Modello I/MC5** - familiare a carico del lavoratore (residente nel territorio del Principato di Monaco) che risiede nel territorio italiano: per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie il familiare è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/MC5 per la validità del modello.
- » **Modello I/MC7** - distacco del lavoratore monegasco: il lavoratore distaccato in Italia per motivi di lavoro, e i suoi familiari, avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente, su presentazione del modello I/MC7 per la validità del modello;
- » **Modello I/MC9** - trasferimento per cure programmate: per poter beneficiare delle cure programmate i cittadini monegaschi devono presentare il modello I/MC9 emesso dall'istituzione competente che autorizza le cure.



Repubblica di San Marino

Decorrenza

- » 1° novembre 1975
ratifica: legge 26 luglio 1975 n. 432 (firmata a Roma il 10 luglio 1974)
- » 19 maggio 1978 - Accordo amministrativo
- » 1 maggio 1996 - Modifica convenzione (firmata a Roma il 21 dicembre 1991)

Campo di applicazione

Persone protette:

- » tutte le persone assicurate a prescindere dalla loro cittadinanza
- » titolari di pensione
- » disoccupati
- » familiari a carico

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità
- » infortuni e malattie professionali

Situazioni protette

- » **Modello I/SMAR8** - temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello I/SMAR8;
- » **Modello I/SMAR8 bis** - trasferimento per cure programmate: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà esibire il modello I/SMAR8 bis;
- » **Modello I/SMAR5** - lavoratori subordinati o autonomi distaccati in Italia che mantengono a proprio favore la legislazione previdenziale della Repubblica di San Marino. Lo stesso modello tutela anche i lavoratori frontalieri, i disoccupati, il personale diplomatico o consolare di San Marino, i familiari delle predette categorie che risiedono in Italia nonché i familiari, residenti in Italia di lavoratori residenti nella Repubblica di San Marino: tali persone hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello I/SMAR5 per la validità del modello;
- » **Modello I/SMAR11** - titolare di pensione, erogata in virtù della sola legislazione della Repubblica di San Marino, che trasferisce la residenza, con i suoi familiari, in Italia: per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie il titolare di pensione, con i suoi familiari, è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/SMAR11 per la validità del modello;
- » **Modello I/SMAR12** - infortunio sul lavoro -trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino della Repubblica di San Marino deve esibire il modello. I/SMAR11.

Avvertenza

L'applicazione del D.lgs. 30 del 6 febbraio 2007 sulla "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri si applica, anche ai cittadini appartenenti alla Repubblica di San Marino che si trovino in territorio italiano per situazioni non previste dalla convenzione.



Città del Vaticano/ Santa Sede**Decorrenza**

1° gennaio 2004

ratifica: legge 19 agosto 2003 n. 244 (firmata a Roma il 16 giugno 2000)

Campo di applicazione**Persone protette:**

- » tutte i lavoratori e le persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, soggetti alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Esclusioni: assistenza sanitaria per malattie comuni

Rischi protetti

- » infortuni e malattie professionali

Situazioni protette

- » **Modello 123** - Infortunio sul lavoro - Trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino della Città del Vaticano deve esibire il modello 123.



Tunisia

Decorrenza

- » 1° giugno 1987
ratifica: legge 7 ottobre 1986 n. 735 (firmata a Tunisi il 17 dicembre 1984)
- » 12 marzo 1987 - Accordo Amministrativo

Campo di applicazione

Persone protette: cittadini tunisini che siano:

- » lavoratori subordinati ed assimilati (artigiani, esercenti attività commerciale, coltivatori diretti e mezzadri)
- » titolari di pensione delle predette categorie
- » familiari a carico delle predette categorie

Esclusioni:

- » pubblici dipendenti
- » agenti diplomatici o consolari di carriera
- » altro personale delle missioni diplomatiche di ruolo

N.B. gli altri lavoratori, assunti dalle Ambasciate o Consolati in Italia, sono assicurati obbligatoriamente al S.s.n., possono optare per la legislazione della Tunisia se ne sono cittadini.

Rischi protetti

- » malattia
- » maternità infortuni e malattie professionali

Esclusioni: Oltre quelle sopra indicate il trasferimento per cure non è previsto

Situazioni protette

- » **Modello I/TN11** - temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti e limitato ai soli lavoratori occupati nel territorio dell'altro Stato ed ai familiari che risiedono con il lavoratore. La fattispecie ha una portata molto più restrittiva del consueto, possono infatti beneficiarne esclusivamente i lavoratori italiani, subordinati del settore privato, che siano occupati e residenti in Tunisia, assoggettati quindi alla legislazione tunisina, ed i familiari con loro residenti, durante un temporaneo soggiorno in Italia: per accedere alle prestazioni l'assistito dovrà essere titolare del modello I/TN11;
- » **Modello I/TN8** - distacco dei lavoratori tunisini in Italia, unitamente ai loro familiari, fino ad un massimo di 36 mesi: avranno diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello I/TN8 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;
- » **Modello I/TN10** - familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell'altro Stato: trattasi di familiari a carico del lavoratore che hanno la residenza in un Paese diverso (Italia) da quello del lavoratore (Tunisia). Il familiare avrà diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello I/TN10 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In caso di soggiorno temporaneo in Tunisia non hanno diritto al rilascio del modello I/TN11 per ottenere le cure urgenti nell'altro Stato;
- » **Modello I/TN9** - trasferimento del titolare di pensione e familiari nell'altro Stato: il titolare di pensione, erogata in virtù della sola legislazione della Tunisia, che trasferisce la residenza in Italia, unitamente ai suoi familiari, per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/TN9 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In caso di soggiorno temporaneo in Tunisia, non ha diritto al rilascio del modello I/TN11 per ottenere le cure urgenti nell'altro Stato;
- » **Modello I/TN14** - infortuni e malattie professionali - trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino tunisino deve esibire il modello I/TN 14.



Appendice

Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. - Calcolo del contributo

Fonte: D.M. 8 ottobre 1986; art. 29, comma 3 lett. b); art. 16, comma 2 lett. d) del D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Per iscriversi volontariamente al S.s.n., è necessario corrispondere un contributo annuale versato sul **c/c postale 343301 intestato a “Poste italiane S.p.A. – C.S.S.N. Regione Veneto” causale: Iscrizione volontaria al S.s.n. in Regione Veneto Anno_____ nominativo_____**, calcolato sul reddito complessivo proprio o del soggetto del quale il cittadino è a carico, conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero.

Per quanto attiene l’esatta misura del versamento, questo si calcola in percentuale sul reddito complessivo lordo prodotto in Italia e all’estero nell’anno precedente applicando:

- l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28
- l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645,69

Il contributo è valido anche per i familiari a carico.

Un contributo forfettario annuo sarà versato, per l’iscrizione al S.s.n., mediante il versamento dell’importo pari a:

- € 149,77 per lo studente privo di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani;
- € 219,49 per la persona alla pari.

Il contributo forfettario annuo non è valido qualora lo studente o la persona alla pari abbia familiari a carico. Per garantire la copertura sanitaria anche ai familiari a carico dovrà essere versato il contributo applicando le percentuali sul reddito come sopra specificate.

Anagrafe Unica Regionale (AUR): assegnare al cittadino extracomunitario la categoria 16 “Assistito con contributo volontario” e classificare l’assistito nell’apposito campo con la “*Posizione Anagrafica*” appropriata, in base alla fattispecie di appartenenza. Predisposizione da parte del Sistema TS di una Tessera Sanitaria –CNS senza valenza TEAM



Modulistica

AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA

(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le Azienda ULSS

Ufficio _____

via/piazza _____ n. ____

Città _____ (_____)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ nazionalità _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)

D I C H I A R A

 di essere residente a⁽¹⁾ _____ (comune di residenza) _____ (provincia)

in via/piazza _____ (indirizzo e numero civico)

 che la propria famiglia è così composta:

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CITTADINANZA	RAPPORTO DI PARENTELA CON IL DICHIARANTE	FAMILIARE A CARICO
1	Il dichiarante					
2						<input type="checkbox"/>
3						<input type="checkbox"/>
4						<input type="checkbox"/>
5						<input type="checkbox"/>
6						<input type="checkbox"/>
7						<input type="checkbox"/>
8						<input type="checkbox"/>

 che tutti i componenti di cui sopra, sono residenti a⁽¹⁾ _____ (comune di residenza) _____ (provincia)

in via/piazza _____ (indirizzo e numero civico)

Data _____

_____ (2)

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a.

(2) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'Ufficio competente via fax o via telematica.

Art. 74 D.P.R. n. 445/ 2000, Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12- 2000, n. 445.



RICHIESTA ISCRIZIONE VOLONTARIA AL S.s.n. D.M. 8.10.1986

PRIMA ISCRIZIONE RINNOVO ISCRIZIONE

COGNOME _____ NOME _____

LUOGO DI NASCITA _____ DATA DI NASCITA _____

NAZIONALITA' _____ PROFESSIONE _____

DOMICILIO ALL'ESTERO _____

CODICE FISCALE ITALIANO _____

RESIDENTE IN ITALIA NEL COMUNE DI _____

VIA _____ N. _____

(i cittadini stranieri studenti e collocati ai pari devono indicare la dimora in Italia)

FAMILIARI A CARICO cognome e nome	data di nascita	rapporti di parentela	eventuali redditi

DICHIARA

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)

DI A VERE UN REDDITO COMPLESSIVO CONSEGUITO NELL'ANNO PRECEDENTE:

IN ITALIA _____

ALL'ESTERO _____ CORRISPONDENTE IN EURO _____
(in valuta estera)

CONTRIBUTO VERSATO PER L'ISCRIZIONE VOLONTARIA AL S.S.N. - EURO _____
in data _____

<p>IL DIPENDENTE DA ENTI O ORGANISMI INTERNAZIONALI DOVRA' INDICARE INOLTRE:</p> <p>ORGANISMO PRESSO IL QUALE PRESTA SERVIZIO _____</p> <p>QUALIFICA _____ REDDITO PERCEPITO QUALE DIPENDENTE DEL PREDETTO _____</p> <p>ORGANISMO _____</p>
--

CERTIFICAZIONI PRODOTTE IN ORDINE AL REDDITO:

AUTOCERTIFICAZIONE _____

CERTIFICATI AUTORITA' COMPETENTI _____

ALTRE CERTIFICAZIONI _____
(specificare)

Dichiaro di essere informato, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, lì _____ Firma dell'assistito _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

La domanda di iscrizione è pervenuta in data _____

Timbro Azienda UI

FIRMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE



REGIONE DEL VENETO - Azienda ULSS n.

mod. Codice ENI

DICHIARAZIONE DI INDIGENZA
per cittadini appartenenti all'Unione Europea dimoranti
in Italia che si trovano in condizioni di indigenza

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ in _____
(città) (Stato)
domiciliato a _____ in via _____ n. _____

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dall'art. 495 del codice penale, in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere cittadino appartenente all'Unione Europeo di nazionalità _____
- di non avere i requisiti per richiedere l'iscrizione anagrafica e pertanto di non essere residente in alcun Comune dello Stato italiano
- di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di Istituzioni nel Paese di origine
- di non essere in possesso di polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria
- di essere indigente
- di essere tuttavia presente stabilmente da un periodo superiore a tre mesi sul territorio italiano,
- di dimorare nel territorio veneto in _____
- con i seguenti familiari minori o incapaci :
 - _____
 - _____
 - _____

Luogo e data _____ Firma del dichiarante _____

RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE RILASCIA IL CODICE ENI

Denominazione della struttura sanitaria che rilascia il codice ENI – qualifica e nome di chi riceve la dichiarazione

Codice ENI assegnato al cittadino appartenente all'Unione Europea _____

Dichiarazione resa in mia presenza dall'interessato/a identificato/a mediante documento:

tipo _____ numero _____

Luogo e data _____

Timbro dell'Ufficio – Firma del funzionario incaricato



REGIONE DEL VENETO - Azienda ULSS n.

mod. Codice STP

DICHIARAZIONE DI INDIGENZA

per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Il/la sottoscritto/a _____
 nato/a il _____ in _____ (città) _____ (Stato)
 domiciliato a _____ in via _____ n. _____

sotto la propria responsabilità ai sensi di legge

DICHIARA

- di essere cittadino straniero di nazionalità _____
- di essere privo di permesso di soggiorno
- di essere tuttavia presente stabilmente da un periodo superiore a tre mesi sul territorio italiano
- di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di istituzioni nel Paese di origine
- di non essere in possesso di polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria
- di essere indigente
- di dimorare _____
- con i seguenti familiari minori o incapaci:
 - _____
 - _____
 - _____

Luogo e data _____ Firma del dichiarante _____

RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE RILASCIAMO IL CODICE STP

Denominazione della struttura sanitaria che rilascia il codice STP – qualifica e nome di chi riceve la dichiarazione

Codice STP assegnato al cittadino straniero _____

Dichiarazione resa in mia presenza dall'interessato/a identificato/a mediante documento (se in possesso):

tipo _____ numero _____

Luogo e data _____

Timbro dell'Ufficio – Firma del funzionario incaricato



Normativa comunitaria di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano applicabili unicamente a causa della nazionalità, entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° maggio 2010;
- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento di sistemi di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° maggio 2010;
- Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE entrata in vigore il 29 giugno 2004;
- Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure, entrato in vigore il 1° giugno 2004;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009 concernenti le procedure per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38 CE relativa al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;
- Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e gli Stati dell'UE del 21 giugno 1999 Ratificato con legge n. 364 del 15 novembre 2000 e in vigore dal 1° giugno 2002.

Normativa nazionale di riferimento

- L. 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- D. L. 4 ottobre 2018 n. 113 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata convertito in legge con modificazioni 1° dicembre 2018 n. 132;
- D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71 – " Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi



per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari;

- L. 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- L. 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
- D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- D. Lgs. 03 ottobre 2008, n. 160 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
- D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 – “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione sussidiaria;
- D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D. Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria;
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (T.U.) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” (Regolamento di attuazione) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
- D. M. 8 ottobre 1986 “Determinazione per l’anno 1986 del contributo per l’assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33”;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 “D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”.



Disposizioni regionali di riferimento

- Deliberazione della Giunta (DGR) n. 1084 del 26 luglio 2011 “Disposizioni in merito all’assistenza sanitaria a cittadini comunitari dimoranti in Italia e privi di copertura sanitaria. Istituzione del codice ENI (Europeo Non Iscritto);
- Circolare della Regione del Veneto n. 16 del 6 novembre 2000 “Dec. Leg.vo 25 Luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria. Disposizioni applicative regionali su “Stranieri temporaneamente presenti non iscritti al S.S.N.” particolarmente su “Stranieri temporaneamente presenti non in regola con le norme d’ingresso, in condizioni di indigenza”.

